

SEZIONE ALLEGATI

► **Allegato 1**

**REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2013
che istituisce il codice doganale dell'Unione
(rifusione)**

Estratto norme in materia di origine non preferenziale delle merci

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta ed uniforme della nomenclatura combinata, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 285, paragrafo 5.

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.

CAPO 2

Origine delle merci

Sezione 1

Origine non preferenziale

Articolo 59

Ambito di applicazione

Gli articoli 60 e 61 stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:

- a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e);
- b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci;
e
- c) delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci.

Articolo 60

Acquisizione dell'origine

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Articolo 61

Prova dell'origine

1. Se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci.
2. Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra specifica normativa dell'Unione, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla relativa normativa dell'Unione.
3. Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Articolo 62

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 284, atti delegati che stabiliscano le norme in base alle quali si considera che le merci per cui è richiesta la determinazione dell'origine non preferenziale ai fini dell'applicazione delle misure dell'Unione di cui all'articolo 59 siano interamente ottenute in un unico paese o territorio o che abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione in un paese o territorio, conformemente all'articolo 60.

Articolo 63

Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova d'origine di cui all'articolo 61.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 64

Origine preferenziale delle merci

1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.

3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione.

4. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale dell'Unione e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 1985, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 9 di tale protocollo.

5. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 203 TFUE.

6. Per talune merci la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di un paese o territorio beneficiario, concedere a tale paese o territorio una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al paragrafo 3.

La deroga temporanea deve essere giustificata da uno dei seguenti motivi:

- a) fattori interni o esterni privano temporaneamente il paese o territorio beneficiario della capacità di conformarsi alle norme sull'origine preferenziale;
- b) il paese o territorio beneficiario necessita di tempo per prepararsi a conformarsi a tali norme.

La richiesta di deroga è presentata per iscritto alla Commissione dal paese o territorio beneficiario interessato. La richiesta indica i motivi di cui al secondo comma che giustificano la deroga ed è corredata di un'adeguata documentazione.

La deroga temporanea è limitata alla durata degli effetti dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese o territorio beneficiario per conformarsi alle norme.

Se la deroga viene concessa, il paese o territorio beneficiario interessato deve trasmettere alla Commissione le informazioni prescritte riguardanti l'uso della deroga stessa e la gestione dei quantitativi per cui essa è stata accordata.

Articolo 65

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le norme sull'origine preferenziale di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

Articolo 66

Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

- a) le norme procedurali, di cui all'articolo 64, paragrafo 1, destinate ad agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci;
- b) una misura intesa a concedere a un paese o territorio beneficiario la deroga temporanea di cui all'articolo 64, paragrafo 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Sezione 3

Determinazione dell'origine di merci specifiche

Articolo 67

Misure adottate dalla Commissione

La Commissione può adottare misure per determinare l'origine di merci specifiche conformemente alle norme d'origine applicabili alle merci in questione.

Articolo 68

Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di cui all'articolo 67. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta e uniforme delle norme di origine, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 285, paragrafo 5.

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.

CAPO 3

Valore in dogana delle merci

Articolo 69

Ambito di applicazione

Il valore in dogana delle merci ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci è determinato a norma degli articoli 70 e 74.

Articolo 70

Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione

1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.

2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.

3. Il valore di transazione si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti:

- a) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:
 - i) restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nell'Unione;
 - ii) limitazioni dell'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;

- iii) restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci;

- b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;

- c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento;

- d) il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.

Articolo 71

Elementi del valore di transazione

1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da:

- a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:

- i) le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto;

- ii) il costo dei container considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt'uno con la merce; e

- iii) il costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;

- b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:

- i) materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate;

- ii) utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate;

- iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate; e

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA
COMMISSIONE
del 28 luglio 2015

che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle
modalità che specificano alcune disposizioni del
codice doganale dell'Unione

Norme in materia di origine non preferenziale
delle merci

Se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un AEOS e un AEOC è sospesa a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 39, lettera e), del codice, l'autorizzazione AEOS è sospesa, ma l'autorizzazione AEOC resta valida.

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

CAPO 1

Origine delle merci

Sezione 1

Origine non preferenziale

Articolo 31

Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio

(Articolo 60, paragrafo 1, del codice)

I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:

- a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

Articolo 32

Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Si considera che le merci di cui all'allegato 22-01 abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme.

*Articolo 33***Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate**

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Un'operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 59 del codice.

Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le restanti norme del capo.

Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.

*Articolo 34***Operazioni minime**

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
- e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;
- h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).

*Articolo 35***Accessori, pezzi di ricambio e utensili**

(Articolo 60 del codice)

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce.

2. I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.

3. Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato e
- b) sono caratteristici di queste merci e
- c) sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Articolo 36

Elementi neutri e imballaggio

(Articolo 60 del codice)

1. Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l'origine dei seguenti elementi non è presa in considerazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.

2. Se, in base alla regola generale 5 per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, gli imballaggi sono considerati parte del prodotto ai fini della classificazione, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine, tranne nel caso in cui la norma di cui all'allegato 22-01 per le merci in questione sia basata su una percentuale del valore aggiunto.

Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 37

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

1. «paese beneficiario»: un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate (SPG) elencato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
2. «fabbricazione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
3. «materiale»: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
4. «prodotto»: il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
5. «merci»: sia i materiali che i prodotti;
6. «cumulo bilaterale»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari dell'Unione come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario;

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

7. «cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario e importati nell'Unione;
8. «cumulo regionale»: il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo la presente sezione, sono originari di un paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale (o di un paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;
9. «cumulo ampliato»: il sistema in base al quale, su autorizzazione della Commissione richiesta da un paese beneficiario, taluni materiali originari di un paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sono considerati materiali originari di tale paese beneficiario quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;
10. «materiali fungibili»: materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;
11. «gruppo regionale»: il gruppo di paesi fra i quali si applica il cumulo regionale;
12. «valore in dogana»: il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
13. «valore dei materiali»: il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese di produzione. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati;
14. «prezzo franco fabbrica»: il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese di produzione, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» di cui al primo comma può riferirsi all'impresa appaltante;

15. «contenuto massimo di materiali non originari»: il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
16. «peso netto»: il peso delle merci senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;
17. «capitoli», «voci» e «sottovoci»: i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato, con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

18. «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
19. «spedizione»: i prodotti:
- a) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure
 - b) trasportati sulla scorta di un documento di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;
20. «esportatore»: qualsiasi soggetto che esporti merci verso l'Unione o un paese beneficiario e sia in grado di provare l'origine delle merci, anche se non ne è il produttore o non espleta personalmente le formalità di esportazione;
21. «esportatore registrato»:
- a) un esportatore stabilito in un paese beneficiario e registrato presso le autorità competenti di tale paese beneficiario ai fini dell'esportazione di prodotti nell'ambito del sistema verso l'Unione o un altro paese beneficiario con cui è possibile il cumulo regionale; oppure
 - b) un esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione destinati ad essere utilizzati come materiali in un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale; oppure
 - c) un rispeditore di merci stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispedire prodotti originari in altri punti all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia («rispeditore registrato»);
22. «attestazione di origine»: l'attestazione redatta dall'esportatore o dal rispeditore delle merci nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del sistema.

Sottosezione 1

Rilascio o compilazione delle prove d'origine

Articolo 38

Mezzi per la domanda e il rilascio di certificati d'informazione INF 4

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Le domande di certificati d'informazione INF 4 possono essere introdotte utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici e devono soddisfare i requisiti in materia di dati di cui all'allegato 22-02.
2. Il certificato d'informazione INF 4 deve soddisfare i requisiti in materia di dati di cui all'allegato 22-02.

Articolo 39

Mezzi per la domanda e il rilascio di autorizzazioni di esportatore autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La domanda per ottenere la qualifica di esportatore autorizzato ai fini del rilascio delle prove di origine preferenziale può essere presentata con mezzi diversi dai procedimenti informatici e l'autorizzazione di esportatore autorizzato può essere rilasciata con mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 40

Mezzi per presentare la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato possono essere presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Sottosezione 2

Definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dell'SPG dell'Unione*Articolo 41***Principi generali**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

I seguenti prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario:

- a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell'articolo 44;
- b) i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 45.

*Articolo 42***Principio di territorialità**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Le condizioni stabilite nella presente sottosezione per l'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte nel paese beneficiario interessato.
2. Il termine «paese beneficiario» comprende, e non può superare, i limiti del mare territoriale di tale paese ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay, 10 dicembre 1982).
3. I prodotti originari esportati dal paese beneficiario verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte:
 - a) i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati e
 - b) i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.

*Articolo 43***Assenza di manipolazione**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità ai requisiti nazionali specifici applicabili nell'Unione, prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica.
2. I prodotti importati in un paese beneficiario ai fini del cumulo a norma degli articoli 53, 54, 55 o 56 devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati per il regime doganale corrispondente nel paese di importazione.
3. Il magazzinaggio dei prodotti è ammesso solo se questi restano sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di transito.
4. Il frazionamento delle spedizioni è ammesso se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le merci in questione restino sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di transito.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si considerano rispettate salvo qualora le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni. Tali prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 44

Prodotti interamente ottenuti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Sono considerati interamente ottenuti in un paese beneficiario:
 - a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
 - f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;
 - h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le sue navi, al di fuori delle sue acque territoriali;
 - i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
 - j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
 - k) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:
 - a) che sono immatricolate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;
 - b) che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;
 - c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, oppure
 - ii) appartengono a società:
 - la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nel paese beneficiario o negli Stati membri e

- che sono per almeno il 50 % di proprietà del paese beneficiario o di Stati membri, di enti pubblici o di cittadini del paese beneficiario o di Stati membri.

3. Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi paesi beneficiari purché tutti i paesi beneficiari interessati fruiscono del cumulo regionale in conformità all'articolo 55, paragrafi 1 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario di cui la nave o la nave officina battono bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b).

Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 55, paragrafo 2, lettere a), c) e d).

Articolo 45

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Fatti salvi gli articoli 47 e 48, i prodotti non interamente ottenuti nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 44 sono considerati originari di tale paese purché siano soddisfatte le condizioni stabilite per le merci interessate nell'elenco dell'allegato 22-03.

2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in un paese a norma del paragrafo 1 è sottoposto a un'ulteriore trasformazione in tale paese e utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.

Articolo 46

Medie

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. La conformità alle condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fonda sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, il valore dei materiali non originari può essere calcolato come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 2, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite del prodotto effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nel paese di esportazione o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

3. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.

4. I valori medi di cui al paragrafo 2 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 47

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all'articolo 45, le seguenti operazioni:

- a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura e pressatura di tessili;
- e) le operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e brillatura dei cereali e del riso;
- g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
- j) la vagliatura, la cernita, la classificazione, la calibrazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
- n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;
- o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- p) la macellazione degli animali;
- q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).

2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.

3. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un paese beneficiario su quel prodotto.

Articolo 48

Tolleranza generale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. In deroga all'articolo 45 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, secondo le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato 22-03, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono nondimeno essere utilizzati qualora il loro valore totale o peso netto accertato non superi:

- a) il 15 % del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

b) il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nell'allegato 22-03, parte I, note 6 e 7.

2. Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme stabilite nell'elenco dell'allegato 22-03.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in un paese beneficiario ai sensi dell'articolo 44. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 47 e l'articolo 49, paragrafo 2, la tolleranza prevista da tali paragrafi si applica alla somma dei materiali utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato 22-03 relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 49

Unità di riferimento

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione della presente sottosezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

2. Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni della presente sottosezione si applicano a ogni prodotto considerato singolarmente.

3. L'imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell'origine.

Articolo 50

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 51

Assortimenti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli assortimenti, definiti nella regola generale di interpretazione 3 b) del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti di cui essi si compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 52

Elementi neutri

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

Sottosezione 3

Norme sul cumulo e sulla gestione delle scorte di materiali applicabile nel quadro dell'SPG dell'Unione

Articolo 53

Cumulo bilaterale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

In virtù del cumulo bilaterale, i prodotti originari dell'Unione possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1.

Gli articoli da 41 a 52 e le disposizioni riguardanti il controllo a posteriori delle prove dell'origine si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall'Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

Articolo 54

Cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia consente che i prodotti originari di tali paesi possano essere considerati materiali originari di un paese beneficiario, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1.

2. Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

Articolo 55

Cumulo regionale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Il cumulo regionale si applica ai seguenti quattro gruppi regionali distinti:

a) gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam;

b) gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;

c) gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;

d) gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

2. Il cumulo regionale fra paesi appartenenti allo stesso gruppo si applica unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) al momento dell'esportazione del prodotto verso l'Unione i paesi partecipanti al cumulo sono i paesi beneficiari per i quali i regimi preferenziali non sono stati temporaneamente revocati a norma del regolamento (UE) n. 978/2012;

b) ai fini del cumulo regionale fra paesi di un gruppo regionale si applicano le norme di origine stabilite nella sottosezione 2;

c) i paesi del gruppo regionale si sono impegnati:

i) a osservare o a far osservare la presente sottosezione e

- ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;
- d) gli impegni di cui alla lettera c) sono stati comunicati alla Commissione dal segretariato del gruppo regionale interessato o da un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione.

Ai fini della lettera b), quando l'operazione che conferisce il carattere originario di cui all'allegato 22-03, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l'origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale ai fini del cumulo regionale è determinata sulla base della norma che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati verso l'Unione.

Se i paesi di un gruppo regionale si sono già conformati, anteriormente al 1° gennaio 2011, alle disposizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo impegno.

3. I materiali elencati nell'allegato 22-04 sono esclusi dal cumulo regionale di cui al paragrafo 2 se:

- a) la preferenza tariffaria applicabile nell'Unione non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo e
- b) i materiali in questione beneficerebbero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente verso l'Unione.

4. Il cumulo regionale fra paesi beneficiari dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, le operazioni elencate nell'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta e i materiali sono sottoposti a una o più delle operazioni descritte all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da b) a q), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata o compilata ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese del gruppo regionale cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi dello stesso gruppo regionale.

Se i prodotti sono esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione, oppure sono stati assoggettati alle operazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata o compilata ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese beneficiario indicato sulle prove dell'origine rilasciate o compilate nel paese beneficiario in cui i prodotti sono stati fabbricati.

5. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III, la Commissione può autorizzare il cumulo regionale fra i paesi di tali gruppi se accerta che ciascuna delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- a) sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e
- b) i paesi che partecipano al cumulo regionale si sono impegnati e hanno congiuntamente comunicato alla Commissione il loro impegno:
 - i) a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l'attuazione delle norme di origine, e
 - ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche.

La richiesta di cui al primo comma è corredata da documentazione comprovante che le condizioni stabilite dallo stesso comma sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione, che decide in merito tenendo conto di tutti gli elementi relativi al cumulo ritenuti pertinenti, compresi i materiali oggetto del cumulo.

6. Una volta concesso, il cumulo regionale fra paesi beneficiari del gruppo I o del gruppo III permette di considerare materiali originari di un paese appartenente ad un gruppo regionale come materiali originari di un paese dell'altro gruppo regionale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché la lavorazione o la trasformazione eseguita in quest'ultimo paese beneficiario trascenda le operazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni di cui all'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta e i materiali sono sottoposti a una o più delle operazioni descritte all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da b) a q), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese partecipante al cumulo cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi partecipanti al cumulo.

Se i prodotti sono esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione, oppure sono stati assoggettati alle operazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata o compilata ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese beneficiario indicato sulle prove dell'origine rilasciate o compilate nel paese beneficiario in cui i prodotti sono stati fabbricati.

7. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo fra i paesi del gruppo I e quelli del gruppo III di cui al paragrafo 5 prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

8. Gli articoli da 41 a 52, le disposizioni concernenti il rilascio o la compilazione di prove dell'origine e le disposizioni relative al controllo a posteriori delle prove dell'origine si applicano *mutatis mutandis* alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale.

Articolo 56

Cumulo ampliato

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario, la Commissione può concedere il cumulo ampliato fra un paese beneficiario e un paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), purché ciascuna delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

a) i paesi partecipanti al cumulo si sono impegnati a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l'attuazione delle norme di origine, e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;

b) l'impegno di cui alla lettera a) è stato comunicato alla Commissione dal paese beneficiario interessato.

La richiesta di cui al primo comma contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo ed è corredata della documentazione comprovante che le condizioni stabilite nel primo comma, lettere a) e b), sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione. In caso di modifica dei materiali interessati è necessario presentare un'altra richiesta.

Sono esclusi dal cumulo ampliato i materiali compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

2. Nei casi di cumulo ampliato di cui al paragrafo 1, l'origine dei materiali utilizzati e la prova documentaria dell'origine da fornire sono determinate in conformità alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio. L'origine dei prodotti destinati a essere esportati verso l'Unione è determinata conformemente alle norme di origine stabilite nella sottosezione 2.

Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio, utilizzati in un paese beneficiario nella fabbricazione del prodotto destinato ad essere esportato verso l'Unione, siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel paese beneficiario interessato trascendano le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1.

3. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo ampliato prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

Articolo 57

Applicazione del cumulo bilaterale o del cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia in combinazione con il cumulo regionale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Se il cumulo bilaterale o il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia è applicato in combinazione con il cumulo regionale, il prodotto ottenuto è considerato originario di uno dei paesi del gruppo regionale interessato, determinato in conformità all'articolo 55, paragrafo 4, primo e secondo comma, o, se del caso, all'articolo 55, paragrafo 6, primo e secondo comma.

Articolo 58

Separazione contabile delle scorte di materiali degli esportatori unionali

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta scritta di operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione, la gestione dei materiali nell'Unione secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.

2. Le autorità doganali degli Stati membri possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

L'autorizzazione è concessa solo se l'applicazione del metodo di cui al paragrafo 1 può garantire in qualsiasi momento che il quantitativo di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari dell'Unione» sia identico a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.

Se autorizzato, il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell'Unione.

3. Il beneficiario del metodo di cui al paragrafo 1 rilascia la documentazione comprovante l'origine per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari dell'Unione o ne chiede, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

4. Le autorità doganali degli Stati membri controllano il modo in cui l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata.

Esse possono ritirare l'autorizzazione nei casi seguenti:

a) il titolare fa un qualunque uso improprio dell'autorizzazione; o

- b) il titolare non soddisfa una delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nella sottosezione 2 e in tutte le altre disposizioni riguardanti l'attuazione delle norme d'origine.

Sottosezione 4

Definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi o territori

Articolo 59

Requisiti di carattere generale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (in prosieguo denominati «paese o territorio beneficiario»), ad esclusione di quelli contemplati nella sottosezione 2 della presente sezione e dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, si considerano prodotti originari di un paese o territorio beneficiario:

- a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese o territorio beneficiario ai sensi dell'articolo 60;
- b) i prodotti ottenuti in tale paese o territorio beneficiario e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 61.

2. Ai fini della presente sottosezione, i prodotti originari dell'Unione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo sono considerati originari di un paese o territorio beneficiario quando subiscono, nel paese o territorio beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni che trascendono quelle elencate nell'articolo 62.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nell'Unione.

Articolo 60

Prodotti interamente ottenuti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Si considerano interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell'Unione:

- a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
- f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- g) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle sue acque territoriali, con le sue navi;
- h) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera g);
- i) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

- j) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- k) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché il paese o territorio beneficiario o uno Stato membro abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k).

2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate nel paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro;
- b) che battono bandiera del paese o territorio beneficiario o di uno Stato membro;
- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri, o a una società la cui sede principale è situata in detto paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese o territorio beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o territorio beneficiario o detti Stati membri o a enti pubblici o a cittadini di detto paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;
- d) il comandante e gli ufficiali delle navi da pesca e delle navi officina sono cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;
- e) l'equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.

3. I termini «paese o territorio beneficiario» e «Unione» comprendono anche le acque territoriali del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.

4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 61

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Ai fini dell'articolo 59, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell'Unione si considerano sufficientemente lavorati o trasformati purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 22-11.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sottosezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella fabbricazione.

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

CAPO I

Insorgenza di un'obbligazione doganale

Sezione 1

Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione

Sottosezione 1

Norme per il calcolo dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione*Articolo 72***Calcolo dell'importo del dazio all'importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo**

(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)

1. Al fine di determinare l'importo del dazio all'importazione da riscuotere sui prodotti trasformati in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice, il quantitativo delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 6.
2. Il metodo della chiave quantitativa di cui ai paragrafi 3 e 4 è applicato nei seguenti casi:
 - a) se un solo tipo di prodotti trasformati è ottenuto dalle operazioni di perfezionamento;
 - b) se diversi tipi di prodotti trasformati sono ottenuti dalle operazioni di perfezionamento e in ogni tipo di prodotti trasformati si trovano tutti gli elementi o i componenti delle merci vincolate al regime.
3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), il quantitativo delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale è determinato applicando al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale rispetto al quantitativo totale dei prodotti trasformati risultanti dall'operazione di perfezionamento.
4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b), il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un'obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori:
 - a) la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale rispetto al quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo risultanti dall'operazione di perfezionamento;
 - b) la percentuale costituita dal quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo, a prescindere dal fatto che sia sorta un'obbligazione doganale, rispetto al quantitativo totale di tutti i prodotti trasformati risultanti dall'operazione di perfezionamento.
5. I quantitativi di merci vincolate al regime che vengono distrutti o che vanno persi durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, sublimazione o perdita, non sono presi in considerazione per l'applicazione del metodo della chiave quantitativa.
6. In casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, il metodo della chiave valore si applica in conformità al secondo, terzo e quarto comma.

Il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un'obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori:

6. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui all'articolo 56, paragrafo 1, e dei sistemi nazionali di importazione e di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione a fini di sorveglianza è quello stabilito all'allegato 21-02.

Articolo 56

Sistema elettronico relativo alla sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci

(Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 5, del codice)

1. Per la sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci, un sistema elettronico istituito a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per la trasmissione e l'archiviazione delle informazioni seguenti:

- a) dati di sorveglianza sull'immissione in libera pratica o sull'esportazione delle merci;
- b) informazioni che consentono di aggiornare i dati di sorveglianza introdotti e archiviati nel sistema elettronico sull'immissione in libera pratica o sull'esportazione delle merci.

2. La Commissione può autorizzare gli utenti ad accedere al sistema elettronico di cui al paragrafo 1 sulla base delle richieste degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la trasmissione e l'archiviazione dei dati di cui alle lettere a) e b) dello stesso paragrafo è utilizzato il sistema Sorveglianza 2 della Commissione.

CAPO 2

Origine delle merci

Sezione 1

Prova dell'origine non preferenziale

Articolo 57

Certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali

(Articolo 61, paragrafi 1 e 2, del codice)

1. Per i prodotti originari di paesi terzi per i quali sono istituiti regimi speciali d'importazione non preferenziali, qualora tali regimi facciano riferimento al presente articolo, è redatto un certificato di origine utilizzando il formulario di cui all'allegato 22-14 in conformità delle specifiche tecniche ivi stabilite.

2. I certificati di origine sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo da cui provengono i prodotti a cui si applicano i regimi speciali d'importazione non preferenziali o da un organismo affidabile debitamente autorizzato a tal fine dalle suddette autorità (autorità emittenti), a condizione che l'origine dei prodotti sia stata determinata in conformità dell'articolo 60 del codice.

Le autorità emittenti conservano una copia di ciascun certificato di origine rilasciato.

3. I certificati di origine sono rilasciati prima che i prodotti a cui si riferiscono siano dichiarati per l'esportazione nel paese terzo di origine.

4. In deroga al paragrafo 3, i certificati di origine di cui sopra possono essere rilasciati a titolo eccezionale anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferiscono, se il mancato rilascio al momento dell'esportazione è stato dovuto ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui al paragrafo 1 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente.

*Articolo 58***Comunicazione di informazioni concernenti la cooperazione amministrativa relativa ai regimi speciali d'importazione non preferenziali**

(Articolo 61 del codice)

1. Qualora i regimi speciali d'importazione non preferenziali per determinati prodotti prevedano l'utilizzo del certificato di origine di cui all'articolo 57 del presente regolamento, il loro beneficio è subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, salvo ove diversamente specificato nel regime d'importazione in causa.

Ai fini dell'attuazione di tale procedura di cooperazione amministrativa, i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione:

- a) il nome e l'indirizzo delle autorità emittenti e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;
- b) il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati di origine di cui all'articolo 59 del presente regolamento.

La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.

2. Qualora un paese terzo non invii alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dell'Unione negano l'uso del regime speciale d'importazione non preferenziale.

*Articolo 59***Controllo a posteriori dei certificati di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali**

(Articolo 61 del codice)

1. Il controllo dei certificati di origine di cui all'articolo 57 del presente regolamento è eseguito in conformità del presente articolo previa accettazione della dichiarazione in dogana (controllo a posteriori).

2. Nel caso in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi circa l'autenticità di un certificato di origine o l'esattezza delle informazioni ivi contenute e svolgano controlli a posteriori a campione, esse chiedono alle autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento di verificare se il certificato di origine è autentico o se l'origine dichiarata è stata stabilita correttamente e in conformità dell'articolo 60 del codice, o entrambe le cose.

A tali fini, le autorità doganali rispediscono il certificato di origine o una copia del medesimo all'autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Se la dichiarazione era corredata di una fattura, la fattura originale o una copia della medesima è acclusa al certificato di origine rispedito.

Le autorità doganali indicano, se del caso, i motivi del controllo a posteriori e forniscono ogni informazione in loro possesso che faccia ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato di origine sono inesatte o che il certificato di origine non è autentico.

3. L'autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento comunica i risultati delle verifiche alle autorità doganali non appena possibile.

Se non è data risposta entro sei mesi dall'invio di una richiesta a norma del paragrafo 2, le autorità doganali negano l'uso del regime speciale d'importazione non preferenziale per i prodotti in questione.

*Sezione 2***Origine preferenziale***Articolo 60*

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui all'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA
COMMISSIONE
del 28 luglio 2015
che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle
modalità che specificano alcune disposizioni del
codice doganale dell'Unione

Allegato 22-01

Elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che
conferiscono un'origine non
preferenziale

ALLEGATO 22-01

Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un'origine non preferenziale

NOTE INTRODUTTIVE

(1) **Definizioni**

- 1.1. I riferimenti alla «fabbricazione», alla «produzione» o alla «trasformazione» dei prodotti comprende tutte le operazioni di lavorazione, assemblaggio o trasformazione.

Tra i metodi per ottenere i prodotti vi sono la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, l'allevamento, la coltivazione, la riproduzione, lo scavo, l'estrazione, la mietitura, la pesca, la cattura mediante trappole, la coglitura, la raccolta, la caccia e la cattura.

- 1.2. «materiale», gli ingredienti, le parti, i componenti, i sottoassemblaggi e i prodotti che sono stati fisicamente incorporati in un altro prodotto o sono stati sottoposti un processo per produrre un altro prodotto.

«materiale originario», un materiale il cui paese di origine, come stabilito dalle presenti norme, è lo stesso in cui il materiale è utilizzato per la produzione.

«materiale non originario», un materiale il cui paese di origine, come stabilito dalle presenti norme, non è lo stesso in cui il materiale è utilizzato per la produzione.

«prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

1.3. *Regola del valore aggiunto*

- a) «regola del valore aggiunto dell'X%», fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno l'X% del prezzo franco fabbrica del prodotto. «X» rappresenta la percentuale indicata per ciascuna voce.
- b) «valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione nonché all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione», l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di preparazione, di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.
- c) «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto realmente sostenuti, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione o della riesportazione del prodotto ottenuto.

1.4. *Confezione completa*

Nell'elenco, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che devono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non siano state effettuate non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

- 1.5. Nel presente allegato il termine «paese» è da intendersi come «paese o territorio».

(2) Applicazione delle norme del presente allegato

- 2.1. Le norme stabilite nel presente allegato devono essere applicate ai prodotti in base alla loro classificazione nel sistema armonizzato e a ogni ulteriore criterio stabilito in aggiunta alle voci e alle sottovoci del sistema armonizzato creato ai fini del presente allegato. Le voci e le sottovoci ulteriormente suddivise utilizzando questi criteri sono definite «voce separata» e «sottovoce separata» nel presente allegato. «Sistema armonizzato», il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (indicato anche con «SA»), come modificato a seguito delle raccomandazioni del 26 giugno 2009 e del 26 giugno 2010 del Consiglio di cooperazione doganale.

La classificazione delle merci nelle voci e sottovoci del sistema armonizzato è regolata dalle regole generali di interpretazione del sistema armonizzato e tutte le sezioni, i capitoli e le note di sottovoci di tale sistema. Queste regole e note sono parte integrante della nomenclatura combinata, riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Per individuare una voce o una sottovoce separate corrette per determinate merci nel presente allegato si applicano *mutatis mutandis* le regole generali di interpretazione del sistema armonizzato e tutte le sezioni, i capitoli e le note di sottovoci di tale sistema, salvo se stabilito altrimenti nel presente allegato.

- 2.2. Il riferimento a una modifica della classificazione tariffaria nelle regole primarie stabilite di seguito si applica solo ai materiali non originari.
- 2.3. I materiali che hanno acquisito il carattere originario in un paese sono considerati originari di tale paese per stabilire l'origine di un prodotto che li contiene o di un prodotto fabbricato a partire da essi mediante successive lavorazioni e trasformazioni in tale paese.
- 2.4. Quando a livello commerciale non è fattibile tenere scorte separate di materiali o prodotti intercambiabili originari di diversi paesi, il paese di origine dei materiali o dei prodotti mescolati che sono intercambiabili deve essere stabilito in base al metodo di gestione dell'inventario riconosciuto nel paese in cui i materiali o i prodotti sono stati mescolati.
- 2.5. Ai fini dell'applicazione delle regole primarie in base alla modifica delle classificazioni tariffarie, salvo diversa indicazione di un capitolo specifico, i materiali non originari che non soddisfano la regola primaria non devono essere presi in considerazione, a condizione che il valore totale di detti materiali non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 2.6. Le regole primarie stabilite a livello di capitolo (regole primarie di capitolo) hanno lo stesso valore delle regole primarie a livello di suddivisione e possono essere applicate in alternativa.

(3) Glossario

Se basate su una modifica delle classificazioni tariffarie, le regole primarie a livello di suddivisione possono essere espresse utilizzando le abbreviazioni seguenti.

CC: passaggio al capitolo in questione a partire da qualunque altro capitolo

CTH: passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce

CTSH: passaggio alla sottovoce in questione da qualunque altra sottovoce o da qualunque altra voce

CTHS: passaggio alla voce separata in questione da qualunque altra separazione di detta voce o da qualunque altra voce

CTSHS: passaggio alla sottovoce separata in questione da qualunque altra separazione di detta sottovoce o da qualunque altra voce

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

CAPITOLO 2

Carni e frattaglie commestibili**Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:**

1. Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
2. Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
3. Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio.

Nota del capitolo:

Se non vengono rispettate le regole primarie delle voci da 0201 a 0206, si considera paese d'origine delle carni (frattaglie) quello in cui gli animali da cui provengono sono stati ingrassati o allevati più a lungo.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione.
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione.
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno due mesi prima della macellazione.
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno due mesi prima della macellazione.
0205	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione.

CAPITOLO 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove**Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:**

1. Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.

2. Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti delle voci da 0401 a 0404 quello di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso della materia secca della miscela. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
3. Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 0408	- Uova di volatili, sgusciate, e tuorli, essiccati	Si considera paese di origine delle merci quello in cui è avvenuta l'essiccazione (previa rottura e separazione, se necessarie) di: <ul style="list-style-type: none"> — uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, della voce SA ex 0407 — uova di volatili, sgusciate, non essiccate, della voce SA ex 0408 — tuorli, non essiccati, della voce SA ex 0408

SEZIONE II

PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE

CAPITOLO 9

Caffè, tè, mate e spezie

Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
	- Caffè non torrefatto	
0901 11	- - non decaffeinizzato	Si considera paese di origine delle merci della presente sottovoce quello in cui esse sono ottenute allo stato naturale o non trasformato

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
0901 12	- - decaffeinizzato	Si considera paese di origine delle merci della presente sottovoce quello in cui esse sono ottenute allo stato naturale o non trasformato
	- Caffè torrefatto	
0901 21	- - non decaffeinizzato	CTSH
0901 22	- - decaffeinizzato	CTSH

CAPITOLO 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove**Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:**

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 1404	Linters di cotone, imbianchiti	Si considera paese d'origine delle merci quello in cui il prodotto è fabbricato a partire da cotone grezzo il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

CAPITOLO 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri**Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:**

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	CC
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati	Come specificato per le voci separate
ex 1702 (a)	- Lattosio, maltosio, glucosio e fruttosio chimicamente puri	CTHS
ex 1702 (b)	- Altro	CC
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	CC
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	CTH

CAPITOLO 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante**Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli**

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di una miscela di prodotti della voce 2009 (succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti) quello dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso della materia secca della miscela. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 2009	Succhi di uva	CTH, tranne dal mosto d'uva della voce 2204

CAPITOLO 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti**Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli**

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di una miscela di vino (voce 2204), vermut (voce 2205), acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione (voce 2208) quello dei materiali che rappresentano oltre l'85 % del volume della miscela. Il peso o il volume dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Per le merci del presente capitolo, tranne quelle della voce 2208, se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 2204	Vini di uve fresche, destinati alla fabbricazione di vermut contenente mosto aggiunto di uve fresche, anche concentrato, o alcol	Si considera paese di origine delle merci quello in cui le uve sono ottenute allo stato naturale o non trasformato
ex 2205	Vermut	Fabbricazione a partire da vini di uve fresche contenente mosto di uve fresche, anche concentrato, o alcol, di cui alla voce 2204

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

CAPITOLO 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 3401	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute
ex 3405	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute

CAPITOLO 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 3502	Ovoalbumina, essiccata	Essiccazione (previa rottura e separazione, se del caso) di: — uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, della voce SA ex 0407 — uova di volatili, sgusciate, non essiccate, della voce SA ex 0408 o — albumi, non essiccati, della voce SA ex 3502

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 4203	- Articoli di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti	Confezione completa

SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 4910	Calendari di ceramica di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare, decorati	CTH

SEZIONE XI
MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

CAPITOLO 50

Seta

Nota del capitolo:

Per essere considerata come conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5001	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	CTH
5002	Seta greggia (non torta)	CTH
5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	CTH
5004	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o pre-candeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5005	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o pre-candeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5006	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)	Come specificato per le voci separate
ex 5006 (a)	pelo di Messina (crine di Firenze)	CTH
ex 5006 (b)	Altro	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

CAPITOLO 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:**Nota del capitolo:**

Per essere considerata come conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5101	Lane, non cardate né pettinate	Come specificato per le voci separate
ex 5101 (a)	- sucide, comprese le lane lavate a dosso	CTH
ex 5101 (b)	- sgrassate, non carbonizzate	Fabbricazione a partire da lana sucida, compresi i cascami di lana, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5101 (c)	- carbonizzate	Fabbricazione a partire da lana sgrassata, non carbonizzata, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5102	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati	CTH

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati	Come specificato per le voci separate
ex 5103 (a)	carbonizzati	Fabbricazione a partire da cascami di lana il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5103 (b)	altro	CTH
5104	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani	CTH
5105	Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»)	CTH
5106	Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o pre-candeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5107	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o pre-candeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5108	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5109	Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5110	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5111	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5112	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5113	Tessuti di peli grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

CAPITOLO 52

Cotone**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5201	Cotone, non cardato né pettinato	Come specificato per le voci separate
ex 5201 (a)	imbianchito	Fabbricazione a partire da cotone grezzo, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5201 (b)	altro	CTH
5202	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH
5203	Cotone, cardato o pettinato	CTH
5204	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
		<p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o pre-candeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o pre-candeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5206	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o pre-candeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5207	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
		oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5209	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m ²	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5210	Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5211	Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m ²	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5212	Altri tessuti di cotone	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

CAPITOLO 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH
5303	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH
[5304]		
5305	Cocco, abaca (canapa di Manila o « <i>Musa textilis</i> Nee»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH
5306	Filati di lino	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o pre-candeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5307	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o pre-candeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Come specificato per le voci separate
ex 5308 (a)	- Filati di altre fibre tessili vegetali	Fabbricazione a partire da: <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5308 (b)	- Filati di carta	CTH
5309	Tessuti di lino	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5310	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta	Come specificato per le voci separate
ex 5311 (a)	Filati di altre fibre tessili vegetali	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5311 (b)	Filati di carta	CTH

CAPITOLO 54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5401	Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o pre-candeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5402	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex	Fabbricazione a partire da: <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o pre-candeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5403	Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex	Fabbricazione a partire da: <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
		<p>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</p> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o pre-candeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5404	<p>Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm</p>	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o pre-candeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5405	<p>Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm</p>	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o pre-candeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5406	<p>Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto</p>	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta,

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
		<p>— materiali chimici, o paste tessili, o</p> <p>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</p> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5407	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>
5408	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>

CAPITOLO 55

Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco**Nota del capitolo:**

Per essere considerata come conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5501	Fasci di filamenti sintetici	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5502	Fasci di filamenti artificiali	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5503	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5504	Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5505	Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5506	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche da paste tessili o da cascami della voce 5505
5507	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche da paste tessili o da cascami della voce 5505
5508	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o pre-candeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5509	Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o pre-candeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5510	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
		<p>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</p> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5511	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <p>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— seta greggia o cascami di seta,</p> <p>— materiali chimici, o paste tessili, o</p> <p>— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura</p> <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5512	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>
5513	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ²	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>
5514	Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m ²	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5515	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5516	Tessuti di fibre artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

CAPITOLO 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia**Nota del capitolo:**

Per essere considerata come conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	Fabbricazione a partire da fibre
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Come specificato per le voci separate
ex 5602 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di feltro grezzo o precandeggiato, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5602 (b)	impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri, grezzi
ex 5602(c)	- Altro	Fabbricazione a partire da fibre
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	Come specificato per le voci separate
ex 5603 (a)	- stampate, tinte (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di stoffe non tessute grezze o candeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 5603 (b)	impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di stoffe non tessute, grezze
ex 5603 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da fibre
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica	Come specificato per le voci separate
ex 5604 (a)	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili
ex 5604 (b)	- -altro	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o rivestimento di filati tessili, lamelle e forme simili, grezzi
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiraliati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	CTH
5606	Filati spiraliati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiraliate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiraliati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	CTH
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali
5608	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili	CTH
5609	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali

CAPITOLO 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5701	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati	CTH
5702	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano	CTH
5703	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati	CTH
5704	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati	Fabbricazione a partire da fibre
5705	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati	CTH

CAPITOLO 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806	Come specificato per le voci separate
ex 5801 (a)	- stampate, tinte (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5801 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5801 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703	Come specificato per le voci separate
ex 5802 (a)	- stampate, tinte (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 5802 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5802 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5803	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806	Come specificato per le voci separate
ex 5803 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5803 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5803 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti della voce 6002	Come specificato per le voci separate
ex 5804 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5804 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5804 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	Come specificato per le voci separate
ex 5805 (a)	- stampati o tinti	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5805 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5805 (c)	- -altro	Fabbricazione a partire da filati
5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	Come specificato per le voci separate

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 5806 (a)	- stampati o tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5806 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5806 (c)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
5807	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati	Come specificato per le voci separate
ex 5807 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5807 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5807 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili	Come specificato per le voci separate
ex 5808 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5808 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5808 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5809	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	Come specificato per le voci separate

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 5809 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5809 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5809 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5811	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810	Come specificato per le voci separate
ex 5811 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5811 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5811 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati

CAPITOLO 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tessili per usi industriali**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa;	Fabbricazione a partire da filati

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
5905	Rivestimenti murali di materie tessili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da stoffe a maglia, non grezze o da altri tessuti grezzi
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate.	Fabbricazione a partire da filati
5909	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5910	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo	Come specificato per le voci separate
ex 5911 (a)	- dischi e rondelle per lucidare non di feltro	Fabbricazione a partire da filati, da cascami di tessuto o da stracci, della voce 6310
ex 5911 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati o da fibre

CAPITOLO 60

Tessuti a maglia**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6001 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6001 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6002	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001	Come specificato per le voci separate
ex 6002 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6002 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6003	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002	Come specificato per le voci separate
ex 6003 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6003 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6004	Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001	Come specificato per le voci separate
ex 6004 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6004 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6005	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004	Come specificato per le voci separate
ex 6005 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6005 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6006	Altre stoffe a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6006 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6006 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati

CAPITOLO 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103	Come specificato per le voci separate
ex 6101 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6101 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104	Come specificato per le voci separate
ex 6102 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6102 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6103	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6103 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6103 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6104	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6104 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6104 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6105	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6105 (a)	- ottenute riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6105 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6106 (a)	- ottenute riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6106 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6107 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6107 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6108 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6108 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6109	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6109 (a)	- ottenute riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6109 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6110 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6110 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6111	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)	Come specificato per le voci separate
ex 6111 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6111 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6112	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia	Come specificato per le voci separate

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6112 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6112 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6113	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907	Come specificato per le voci separate
ex 6113 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6113 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6114	Altri indumenti, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6114 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6114 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici) e calzature senza solette riportate, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6115 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6115 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6116	Guanti, mezzoganti e muffole, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6116 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6116 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia	Come specificato per le voci separate

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6117 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6117 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati

CAPITOLO 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203	Come specificato per le voci separate
ex 6201 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6201 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6202	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204	Come specificato per le voci separate
ex 6202 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6202 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6203	Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6203 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6203 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6204	Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6204 (a)	- finiti o completi	Confezione completa

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6204 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6205	Camicie e camicette per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6205 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6205 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6206 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6206 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6207	Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6207 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6207 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6208	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6208 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6208 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6209	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)	Come specificato per le voci separate
ex 6209 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6209 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907	Come specificato per le voci separate
ex 6210 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6210 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6211	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti	Come specificato per le voci separate
ex 6211 (a)	- finiti o completi	Confezione completa

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6211 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6212 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6212 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6213	Fazzoletti da naso e da taschino	Come specificato per le voci separate
ex 6213 (a)	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6213 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6214	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili	Come specificato per le voci separate
ex 6214 (a)	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6214 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6215	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte	Come specificato per le voci separate
ex 6215 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6215 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6216	Guanti, mezzoganti e muffole	Come specificato per le voci separate
ex 6216 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6216 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212	Come specificato per le voci separate
ex 6217 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6217 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati

CAPITOLO 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6301	Coperte	Come specificato per le voci separate
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6301 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6301 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6301 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6301 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6301 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6301 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6302	biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina	Come specificato per le voci separate

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6302 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6302 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6302 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6302 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6302 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6302 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6303	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto	Come specificato per le voci separate
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6303 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6303 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6303 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6303 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6303 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6303 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404	Come specificato per le voci separate
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6304 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6304 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6304 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6304 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6304 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6304 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Come specificato per le voci separate
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6305 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6305 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6305 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6305 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6305 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6305 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio	Come specificato per le voci separate
	- Copertoni, tende per l'esterno e oggetti per il campeggio, di feltro o di stoffe non tessute:	
ex 6306 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6306 (b)	impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	- - Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altri copertoni, tende per l'esterno e oggetti per il campeggio:	
	- - a maglia	
ex 6306 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6306 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6306 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6306 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6306 (g)	tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela;	CTH
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Come specificato per le sottovoci
6307 10	- Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie	Fabbricazione a partire da filati
6307 20	- Cinture e giubbotti di salvataggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6307 90	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Incorporazione in un assortimento in cui il valore complessivo dei materiali non originari, incorporati, non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
6309	Oggetti da rigattiere	Raccolta e imballaggio per la spedizione
6310	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso	CTH

SEZIONE XII

CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

CAPITOLO 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6405	Altre calzature	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

CAPITOLO 69

Prodotti ceramici

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
Da ex 6911 a ex 6913	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta; statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica, decorati	CTH

SEZIONE XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7117	Gioielli di ceramica di imitazione, decorati	CTH

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

CAPITOLO 72

Ghisa, ferro e acciaio

Definizione

Ai fini del presente capitolo, per «laminato a freddo» e «ottenuto a freddo» si intende la riduzione a freddo che modifica la struttura cristallina del pezzo. Le espressioni non comprendono i processi di laminatura a freddo molto leggeri (skin pass o pinch pass) che agiscono solo sulla superficie del materiale e non ne modificano la struttura cristallina.

Nota di capitolo

Ai fini del presente capitolo, una modifica della classificazione solo in seguito al taglio non deve essere considerata come conferente origine.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7201	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie	CTH
7202	Ferro-leghe	CTH
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	CTH
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio	Come specificato per le voci separate
ex 7204 (a)	- Cascami ed avanzi ferrosi	Si considera paese di origine delle merci della presente voce separata quello in cui esse sono ottenute da operazioni manifatturiere o di trasformazione oppure dal consumo.
ex 7204 (b)	- Cascami lingottati di ferro o di acciaio	Si considera paese di origine delle merci della presente voce separata quello in cui gli avanzi e i cascami utilizzati per ottenerle derivano da operazioni manifatturiere o di trasformazione oppure dal consumo.
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio	Come specificato per le sottovoci
7205 10	- Graniglie	CTH
	- Polveri	
7205 21	- - di acciai legati	Come specificato per le sottovoci separate
ex 7205 21 (a)	- - - Polveri miste di acciaio legato	CTSH o CTSHS a condizione che vi sia rifusione o atomizzazione della lega di fonderia

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 7205 21 (b)	- - - Polveri non miste di acciaio legato	CTSH
7205 29	- - Altro	Come specificato per le sottovoci separate
ex 7205 29 (a)	- - - Altre polveri miste	CTSH o CTSHS a condizione che vi sia rifusione o atomizzazione della lega di fonderia
ex 7205 29 (b)	- - - Altre polveri miste	CTSH
7206	Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203	CTH
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	CTH, tranne dalla voce 7206
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	CTH
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	CTH
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti	Come specificato per le voci separate
ex 7210 (a)	- Placcati	CTHS
ex 7210 (b)	- Stagnati e stampati o laccati	CTH
ex 7210 (c)	- Zincati e ondulati	CTH
ex 7210 (d)	- Altro	CTH
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti	Come specificato per le voci separate
ex 7211 (a)	- laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7208
ex 7211 (b)	- Laminati a freddo	CTHS, tranne dalla voce 7209
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti	Come specificato per le voci separate
ex 7212 (a)	- Placcati	CTHS, tranne dalla voce 7210

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 7212 (b)	- Altro	CTH, tranne dalla voce 7210
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati	CTH, tranne dalla voce 7214
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione	CTH, tranne dalla voce 7213
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati	CTH
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati	Come specificato per le voci separate
ex 7216 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalle voci 7208, 7209, 7210, 7211 o 7212, e tranne dalle voci 7213, 7214 o 7215 se il passaggio deriva da taglio o piegatura.
ex 7216 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTH, tranne dalla voce 7209 o dalla voce separata ex 7211(b) e tranne dalla voce 7215 se il passaggio deriva da taglio o piegatura.
ex 7216 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7216 (d)	- Altro	CTH, tranne dalle voci da 7208 a 7215
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	CTH, tranne nelle voci da 7213 a 7215; oppure passaggio dalle voci da 7213 a 7215, a condizione che il materiale sia stato ottenuto a freddo.
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili	CTH
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	Come specificato per le voci separate
ex 7219 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH
ex 7219 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS
ex 7219 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7219 (d)	- Altro	CTHS
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm	Come specificato per le voci separate
ex 7220 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7219
ex 7220 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 7220 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7220 (d)	- Altro	CTHS
7221	Vergella o bordione di acciai inossidabili	CTH, tranne dalla voce 7222
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili	Come specificato per le voci separate
ex 7222 (a)	- Barre semplicemente laminate a caldo	CTH, tranne dalla voce 7221
ex 7222 (b)	- Profilati semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7219 o 7220, e tranne dalla voce 7221 o dalla voce separata ex 7222(a) se il passaggio è dovuto a taglio o piegatura.
ex 7222 (c)	- Barre e profilati semplicemente laminati a freddo	CTH, tranne dalla voce separata ex 7219(b) o ex 7220(b); o CTHS dalla voce separata ex 7222(a)
ex 7222 (d)	- Barre e profilati, ricoperti	CTHS
ex 7222 (e)	- Altre barre	CTH, tranne dalla voce 7221
ex 7222 (f)	- Altri profilati	CTHS
7223	Fili di acciai inossidabili	CTH, tranne dalle voci da 7221 a 7222; oppure passaggio dalle voci da 7221 a 7222, a condizione che il materiale sia stato ottenuto a freddo.
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di altri acciai legati	CTH
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	Come specificato per le voci separate
ex 7225 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH
ex 7225 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS
ex 7225 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7225 (d)	- Altro	CTH
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm	Come specificato per le voci separate
ex 7226 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7225
ex 7226 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS, tranne dai prodotti laminati a freddo della voce 7225
ex 7226 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7226 (d)	- Altro	CTHS, tranne dalla stessa sottovoce

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati	CTH, tranne dalla voce 7228
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Come specificato per le voci separate
ex 7228 (a)	- Barre semplicemente laminate a caldo	CTH, tranne dalla voce 7227
ex 7228 (b)	- Profilati semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7225 o 7226, e tranne dalla voce 7227 o dalla voce separata ex 7228(a) se il passaggio è dovuto a taglio o piegatura.
ex 7228 (c)	- Barre e profilati semplicemente laminati a freddo	CTH, tranne dalla voce separata ex 7225(b) o ex 7226(b); o CTHS dalla voce separata ex 7228 (a)
ex 7228 (d)	- Barre e profilati, ricoperti	CTHS
ex 7228 (e)	- Altre barre	CTHS
ex 7228 (f)	- Altri profilati	CTHS
7229	Fili di altri acciai legati	CTH, tranne nelle voci da 7227 a 7228; oppure passaggio dalle voci da 7227 a 7228, a condizione che il materiale sia stato ottenuto a freddo.

CAPITOLO 73

Lavori di ferro o acciaio**Nota di capitolo**

Per la voce 7318 la semplice applicazione dei componenti senza rettifica, trattamento a caldo e di superficie non deve essere considerato come conferente origine.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	CTH
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	CTH

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7303	Tubi e profilati cavi, di ghisa	CTH
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio	Come specificato per le sottovoci
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti	
7304 11	- Di acciai inossidabili	CTH
7304 19	- Altro	CTH
	- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	
7304 22	- Aste di perforazione di acciai inossidabili	CTH
7304 23	- Altre aste di perforazione	CTH
7304 24	- Altro, di acciai inossidabili	CTH
7304 29	- Altro	CTH
	- Altro, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati	
7304 31	- Trafilati o laminati a freddo	CTH; o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 39
7304 39	- Altro	CTH
	- Altro, di sezione circolare, di acciai inossidabili	
7304 41	- Trafilati o laminati a freddo	CTH; o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 49
7304 49	- Altro	CTH
	- Altro, di sezione circolare, di altri acciai legati	
7304 51	- Trafilati o laminati a freddo	CTH; o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 59
7304 59	- Altro	CTH
7304 90	- Altro	CTH
7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio	CTH

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio	CTH
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Come specificato per le voci separate
ex 7308 (a)	- Costruzioni	CTHS
ex 7308 (b)	- parti di costruzione	CTH
ex 7308 (c)	- Altro	CTH, tranne dalle voci da 7208 a 7216, 7301, da 7304 a 7306
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	CTH
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	CTH
7311	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità	CTH

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7313	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti	CTH
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio	CTH
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7316	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7317	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette (diversi da quelli della voce 8305) ed articoli simili, di ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame	CTH
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7319	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove	CTH
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio	CTH
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio	CTH

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio	CTH
7324	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7326	Altri lavori di ferro o acciaio	CTH

CAPITOLO 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni**Regola primaria: Prodotti o parti prodotti a partire da sbizzi**

- a) Si considera paese di origine di un prodotto o una parte prodotti a partire da uno sbizzo che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, è classificato nella stessa voce, sottovoce o suddivisione del prodotto o della parte completi o finiti, quello in cui la parte tagliente, la superficie e la parte operante sono state configurate nella forma e nelle dimensioni definitive, a condizione che, nella condizione in cui è importato, lo sbizzo da cui sono state prodotte:
- i) non era in grado di funzionare, e
 - ii) non ha subito trasformazioni superiori alla stampa iniziale o a qualsiasi operazione necessaria a rimuovere il materiale dal piatto di forgiatura o dallo stampo di colatura;
- b) Se i criteri della lettera a) non sono soddisfatti, si considera paese di origine quello di origine dello sbizzo del presente capitolo.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
8201	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano	CTH
8202	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)	Come specificato per le sottovoci
8202 10	- Seghe a mano	CTH

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
8202 20	- Lame di seghe a nastro	CTSH
	- Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe)	
8202 31	- con parte operante di acciaio	CTSH
8202 39	- Altro, comprese le parti	Come specificato per le sottovoci separate
ex 8202 39 (a)	- Denti e segmenti di denti per seghe circolari	CTH
ex 8202 39 (b)	- Altro	CTSHS
8202 40	- Lame per motoseghe	Come specificato per le sottovoci separate
ex 8202 40 (a)	- Denti e segmenti di denti per motoseghe	CTH
ex 8202 40 (b)	- Altro	CTSHS
	- Altre lame di seghe:	
8202 91	- Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	CTSH
8202 99	- Altro	CTSH
8203	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, taglia-bulloni, foratoi ed utensili simili, a mano	CTSH
8204	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	CTSH
8205	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	CTH

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	CTH
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, frescare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Come specificato per le sottovoci
	- Utensili di perforazione o di sondaggio:	
8207 13	- Con parte operante di cermet	CTSH
8207 19	- Altro, comprese le parti	Come specificato per le sottovoci separate
ex 8207 19 (a)	- parti	CTH
ex 8207 19 (b)	- Altro	CTSHS
8207 20	- Filiere per trafilare o estrarre i metalli	CTSH
8207 30	- Utensili per imbutire, stampare o punzonare	CTSH
8207 40	- Utensili per maschiare o filettare	CTSH
8207 50	- Utensili per forare	CTSH
8207 60	- Utensili per alesare o scanalare	CTSH
8207 70	- Utensili per fresare	CTSH
8207 80	- Utensili per tornire	CTSH
8207 90	- Altri utensili intercambiabili	CTSH

SEZIONE XVI

MACCHINARI E APPARECCHIATURE MECCANICI; APPARECCHIATURE ELETTRICHE; LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

CAPITOLO 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

Regola primaria: parti e accessori prodotti da sbozzi:

- (1) Si considera paese di origine dei prodotti fabbricati a partire da sbozzi che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, sono classificati nella stessa voce, sottovoce o suddivisione dei prodotti completi o finiti, quello in cui la lo sbozzo è stato finito, a condizione che la finitura includa la configurazione nella forma definitiva mediante la rimozione del materiale (diversa dalla levigatura o dalla lucidatura o da entrambe) o processi di formazione quali la piegatura, la martellatura, la pressatura o la stampa.
- (2) Il paragrafo 1 si applica ai prodotti classificabili nelle disposizioni relative alle parti o alle parti e agli accessori, compresi i prodotti specificamente indicati in tali disposizioni.

Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini della voce 8473

Per «assemblaggio di semiconduttori» si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima

Note del capitolo

Nota 1: Raccolta di parti:

Quando una modifica della classificazione deriva dall'applicazione della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato relativamente alle raccolte di parti che si presentano come articoli non assemblati di un'altra voce o sottovoce, le singole parti mantengono la propria origine precedente alla raccolta.

Nota 2: Assemblaggio della raccolta di parti:

I prodotti assemblati a partire da una raccolta di parti classificate come prodotto assemblato in base alla regola generale di interpretazione 2 sono originari del paese di assemblaggio, a condizione che l'assemblaggio rispetti la regola primaria applicabile al prodotto, anche se ciascuna delle parti è stata presentata separatamente e non come una raccolta.

Nota 3: Smontaggio di prodotti:

Una modifica della classificazione dovuta allo smontaggio di prodotti non deve essere considerata come la modifica stabilita dalla regola indicata nella tabella «Norme dell'elenco». Si considera paese di origine delle parti recuperate dai prodotti quello in cui le parti sono state recuperate, a meno che l'importatore, l'esportatore o altri soggetti autorizzati a stabilire l'origine delle parti dimostrino un altro paese di origine in base a prove verificabili.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 8443	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto	CTH
ex 8473	Moduli di memoria	CTH o assemblaggio di semiconduttori

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini), montati	Fabbricazione preceduta da trattamento a caldo, rettifica e lucidatura degli anelli esterni ed interni

CAPITOLO 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

Regola primaria: parti e accessori prodotti da sbozzi:

- 1) Si considera paese di origine dei prodotti fabbricati a partire da sbozzi che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, sono classificati nella stessa voce, sottovoce o suddivisione dei prodotti completi o finiti, quello in cui lo sbozzo è stato finito, a condizione che la finitura includa la configurazione nella forma definitiva mediante la rimozione del materiale (diversa dalla levigatura o dalla lucidatura o da entrambe) o processi di formazione quali la piegatura, la martellatura, la pressatura o la stampa.
- 2) Il paragrafo 1 si applica ai prodotti classificabili nelle disposizioni relative alle parti o alle parti e agli accessori, compresi i prodotti specificamente indicati in tali disposizioni.

Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini delle voci 8535, 8536, 8537, 8541, e 8542

Per «assemblaggio di semiconduttori» si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima

Note del capitolo

Nota 1: Raccolta di parti

Quando una modifica della classificazione deriva dall'applicazione della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato relativamente alle raccolte di parti che si presentano come articoli non assemblati di un'altra voce o sottovoce, le singole parti mantengono la propria origine precedente alla raccolta.

Nota 2: Assemblaggio della raccolta di parti:

I prodotti assemblati a partire da una raccolta di parti classificate come prodotto assemblato in base alla regola generale di interpretazione 2 sono originari del paese di assemblaggio, a condizione che l'assemblaggio rispettasse la regola primaria applicabile al prodotto, anche se ciascuna delle parti è stata presentata separatamente e non come una raccolta.

Nota 3: Smontaggio di prodotti:

Una modifica della classificazione dovuto dallo smontaggio di prodotti non deve essere considerato come il cambiamento stabilito dalla regola indicata nella tabella «Norme dell'elenco». Si considera paese di origine delle parti recuperate dai prodotti quello in cui le parti sono state recuperate, a meno che l'importatore, l'esportatore o altri soggetti autorizzati a stabilire l'origine delle parti dimostrino un altro paese di origine in base a prove verificabili, quali marchi d'origine sulla parte stessa o documenti.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 8501	- Moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino	CTH, tranne dalla voce 8541

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	CTH, tranne dalla voce 8529
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	CTH, tranne dalla voce 8529
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V	CTH, tranne dalla voce 8538; o assemblaggio di semiconduttori
ex 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampe e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V	CTH, tranne dalla voce 8538; o assemblaggio di semiconduttori
ex 8537 10	Modulo intelligente di comando del motore a semiconduttori per il controllo dei comandi elettrici del motore con regolazione di velocità variabile per una tensione inferiore a 1 000 V	CTH, tranne dalla voce 8538; o assemblaggio di semiconduttori
8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati	Come specificato per le voci separate
ex 8541 (a)	Celle, moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino	CTH
ex 8541 (b)	Altro	CTH o assemblaggio di semiconduttori
8542	Circuiti integrati elettronici	CTH o assemblaggio di semiconduttori

SEZIONE XVIII

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; LORO PARTI E ACCESSORI

CAPITOLO 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini delle voci 9026 e 9031 Per «assemblaggio di semiconduttori» si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	CTH, tranne dalla voce 9033; o assemblaggio di semiconduttori
9031	Strumenti di misura o di controllo, apparecchiature e macchinari non specificati o inseriti altrove nel presente capitolo; proiettori di profili	CTH, tranne dalla voce 9033; o assemblaggio di semiconduttori

CAPITOLO 91

Orologeria**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di prodotti tessili	CTH

SEZIONE XX

LAVORI DIVERSI

CAPITOLO 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Nota di capitolo

Ai fini delle norme di origine che fanno riferimento a una modifica della classificazione (ossia un passaggio di voce o di sottovoce), le modifiche che derivano dal cambiamento di utilizzo non devono essere considerate come conferenti origine.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 9401 ed ex 9403	Mobili per sedersi di ceramica (diversi da quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, decorati	CTH
ex 9405	Apparecchi per l'illuminazione di ceramica (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove, decorati; insegne pubblicitarie, insegne e targhette indicatrici luminose di ceramica e oggetti simili, munite di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominate né comprese altrove, decorate	CTH

ALLEGATO 22-02

Domanda Per Il Certificato D'Informazione Inf 4 E Certificato D'Informazione Inf 4**Domanda per il certificato d'informazione INF 4**

- Fornitore (nome, indirizzo completo, paese)
- Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)
- Numeri delle fatture
- Numero dell'articolo, marchi e numeri, quantità e natura dei colli, descrizione delle merci
- Massa lorda (kg) o altra unità di misura (l, m³ ecc....)
- Dichiarazione del fornitore

Certificato d'informazione INF 4

- Fornitore (nome, indirizzo completo, paese)
 - Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)
 - Numeri delle fatture
 - Numero dell'articolo, marchi e numeri, quantità e natura dei colli, descrizione delle merci
 - Massa lorda (kg) o altra unità di misura (l, m³ ecc....)
 - Visto della dogana
 - Dichiarazione del fornitore
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447
DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2015
recante modalità di applicazione di talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
codice doganale dell'Unione

Norme in materia di origine non preferenziale
delle merci

6. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui all'articolo 56, paragrafo 1, e dei sistemi nazionali di importazione e di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione a fini di sorveglianza è quello stabilito all'allegato 21-02.

Articolo 56

Sistema elettronico relativo alla sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci

(Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 5, del codice)

1. Per la sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci, un sistema elettronico istituito a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per la trasmissione e l'archiviazione delle informazioni seguenti:

- a) dati di sorveglianza sull'immissione in libera pratica o sull'esportazione delle merci;
- b) informazioni che consentono di aggiornare i dati di sorveglianza introdotti e archiviati nel sistema elettronico sull'immissione in libera pratica o sull'esportazione delle merci.

2. La Commissione può autorizzare gli utenti ad accedere al sistema elettronico di cui al paragrafo 1 sulla base delle richieste degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la trasmissione e l'archiviazione dei dati di cui alle lettere a) e b) dello stesso paragrafo è utilizzato il sistema Sorveglianza 2 della Commissione.

CAPO 2

Origine delle merci

Sezione 1

Prova dell'origine non preferenziale

Articolo 57

Certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali

(Articolo 61, paragrafi 1 e 2, del codice)

1. Per i prodotti originari di paesi terzi per i quali sono istituiti regimi speciali d'importazione non preferenziali, qualora tali regimi facciano riferimento al presente articolo, è redatto un certificato di origine utilizzando il formulario di cui all'allegato 22-14 in conformità delle specifiche tecniche ivi stabilite.

2. I certificati di origine sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo da cui provengono i prodotti a cui si applicano i regimi speciali d'importazione non preferenziali o da un organismo affidabile debitamente autorizzato a tal fine dalle suddette autorità (autorità emittenti), a condizione che l'origine dei prodotti sia stata determinata in conformità dell'articolo 60 del codice.

Le autorità emittenti conservano una copia di ciascun certificato di origine rilasciato.

3. I certificati di origine sono rilasciati prima che i prodotti a cui si riferiscono siano dichiarati per l'esportazione nel paese terzo di origine.

4. In deroga al paragrafo 3, i certificati di origine di cui sopra possono essere rilasciati a titolo eccezionale anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferiscono, se il mancato rilascio al momento dell'esportazione è stato dovuto ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui al paragrafo 1 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente.

*Articolo 58***Comunicazione di informazioni concernenti la cooperazione amministrativa relativa ai regimi speciali d'importazione non preferenziali**

(Articolo 61 del codice)

1. Qualora i regimi speciali d'importazione non preferenziali per determinati prodotti prevedano l'utilizzo del certificato di origine di cui all'articolo 57 del presente regolamento, il loro beneficio è subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, salvo ove diversamente specificato nel regime d'importazione in causa.

Ai fini dell'attuazione di tale procedura di cooperazione amministrativa, i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione:

- a) il nome e l'indirizzo delle autorità emittenti e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;
- b) il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati di origine di cui all'articolo 59 del presente regolamento.

La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.

2. Qualora un paese terzo non invii alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dell'Unione negano l'uso del regime speciale d'importazione non preferenziale.

*Articolo 59***Controllo a posteriori dei certificati di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali**

(Articolo 61 del codice)

1. Il controllo dei certificati di origine di cui all'articolo 57 del presente regolamento è eseguito in conformità del presente articolo previa accettazione della dichiarazione in dogana (controllo a posteriori).

2. Nel caso in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi circa l'autenticità di un certificato di origine o l'esattezza delle informazioni ivi contenute e svolgano controlli a posteriori a campione, esse chiedono alle autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento di verificare se il certificato di origine è autentico o se l'origine dichiarata è stata stabilita correttamente e in conformità dell'articolo 60 del codice, o entrambe le cose.

A tali fini, le autorità doganali rispediscono il certificato di origine o una copia del medesimo all'autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Se la dichiarazione era corredata di una fattura, la fattura originale o una copia della medesima è acclusa al certificato di origine rispedito.

Le autorità doganali indicano, se del caso, i motivi del controllo a posteriori e forniscono ogni informazione in loro possesso che faccia ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato di origine sono inesatte o che il certificato di origine non è autentico.

3. L'autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento comunica i risultati delle verifiche alle autorità doganali non appena possibile.

Se non è data risposta entro sei mesi dall'invio di una richiesta a norma del paragrafo 2, le autorità doganali negano l'uso del regime speciale d'importazione non preferenziale per i prodotti in questione.

*Sezione 2***Origine preferenziale***Articolo 60*

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui all'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

ALLEGATO 22-14

Certificato di origine per taluni prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali*Note introduttive:*

1. Il periodo di validità del certificato di origine è di dodici mesi a decorrere dalla data di rilascio da parte delle autorità emittenti.
2. I certificati di origine sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura «originale» figurante accanto al titolo del documento. Gli eventuali esemplari supplementari necessari debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura «copia». Le autorità doganali nell'Unione accettano come valido soltanto l'originale del certificato di origine.
3. Il formato del certificato di origine è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m². Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.
4. I certificati di origine devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.

Tutte le indicazioni complementari necessarie per l'attuazione della normativa dell'Unione che disciplina i regimi speciali di importazione devono essere riportate nella casella n. 5 del certificato di origine.

Gli spazi non utilizzati delle caselle n. 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.

5. Ogni certificato di origine deve recare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.
6. I certificati di origine rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 5 la seguente dicitura in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea:
 - Expedido *a posteriori*,
 - Udstedt efterfølgende,
 - Nachträglich ausgestellt,
 - Εκδοθέν εκ των υστέρων,
 - Issued retrospectively,
 - Délivré *a posteriori*,
 - Rilasciato *a posteriori*,
 - Afgegeven *a posteriori*,
 - Emitido *a posteriori*,
 - Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,
 - Utfärdat i efterhand,
 - Vystaveno dodatečně,
 - Välja antud tagasiulatuvalt,
 - Izsniegts retrospektīvi,
 - Retrospektyvusis išdavimas,
 - Kiadva visszamenőleges hatállyal,
 - Mahrug retrospektivament,
 - Wystawione retrospektywnie,
 - Vyhotovené dodatočne,
 - издаден впоследствие,
 - Eliberat ulterior,
 - Izdano naknadno.

1 Speditore	CERTIFICATO DI ORIGINE per le importazioni di prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali nell'Unione europea N. ORIGINALI	
2 Destinatario (indicazione facoltativa)	3 AUTORITÀ DI RILASCIO	
NOTE A. Il certificato deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. B. L'originale del certificato deve essere depositato, insieme alla dichiarazione di immissione in libera pratica, presso l'ufficio doganale competente nell'Unione europea.	4 Paese di origine	
6 Numero d'ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — DESCRIZIONE DELLE MERCI	7 Massa lorda e netta (kg)	5 Osservazioni
8 SI CERTIFICA CHE LE MERCI DI CUI SOPRA SONO ORIGINARIE DEL PAESE INDICATO NELLA CASELLA N. 4 E CHE LE INDICAZIONI NELLA CASELLA N. 5 SONO ESATTE. Luogo e data del rilascio Firma Timbro dell'autorità emittente		
9 SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELL'UNIONE EUROPEA		

► **Allegato 2**

**CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI KYOTO PER LA SEMPLIFICAZIONE E
ARMONIZZAZIONE DEI REGIMI DOGANALI**

Allegato specifico K

Estratto dal sito dell'OMD

Allegato specifico K

Origine

Capitolo 1

Regole di origine

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo s'intende:

- F1./E3. per «criterio della trasformazione sostanziale», il criterio secondo il quale l'origine delle merci viene determinata considerando come Paese di origine quello in cui è stata effettuata l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale giudicata sufficiente per conferire alle merci il proprio carattere essenziale;
- F2./E1. per «Paese di origine delle merci» il Paese nel quale le merci sono state prodotte o fabbricate, secondo i criteri stabiliti per l'applicazione della tariffa doganale, per le restrizioni quantitative, nonché per qualsiasi altra misura connessa con gli scambi;
- F3./E2 per «regole di origine», le disposizioni specifiche applicate da un Paese per determinare l'origine delle merci e derivanti da principi fissati dalla legislazione nazionale o da accordi internazionali («criteri di origine»).

Principio

1.1 Norma

Le regole di origine necessarie per l'attuazione delle misure della cui applicazione è responsabile la dogana, sia all'importazione sia all'esportazione, sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell'allegato generale.

Regole di origine

1.2 Norma

Le merci interamente prodotte in un determinato Paese sono considerate originarie di tale Paese. Si considerano interamente ottenuti in un determinato Paese soltanto:

- a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo, dalle sue acque territoriali o dal fondo dei suoi mari o oceani;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali viventi in tale Paese;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare da navi di tale Paese;
- d) miscugli di merci di origine diversa, purché le caratteristiche del prodotto ottenuto non siano essenzialmente differenti dalle caratteristiche delle merci che sono state mischiate.

Casi particolari di attribuzione dell'origine

1.7 Pratica raccomandata

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli attrezzi destinati ad essere utilizzati con un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo sono considerati della stessa origine del materiale, della

macchina, dell'apparecchio o del veicolo, purché siano importati e normalmente venduti insieme con esso e corrispondano per tipo e numero alla sua normale attrezzatura.

1.8 Pratica raccomandata

Su richiesta dell'importatore, vengono considerati come un solo e medesimo articolo ai fini della determinazione dell'origine gli articoli smontati o non montati che sono importati mediante più spedizioni, in quanto per ragioni di trasporto o di produzione non possono essere importati mediante un'unica spedizione.

1.9 Pratica raccomandata

Ai fini della determinazione dell'origine, gli imballaggi sono considerati della stessa origine delle merci che contengono, a meno che la legislazione nazionale del Paese di importazione non esiga che gli imballaggi siano dichiarati separatamente a scopi tariffari, nel qual caso la loro origine viene determinata a prescindere da quella delle merci.

1.10 Pratica raccomandata

Ai fini della determinazione dell'origine delle merci, quando gli imballaggi sono considerati della stessa origine di queste ultime, devono essere presi in considerazione, segnatamente nel caso in cui venga applicato il metodo della percentuale, soltanto gli imballaggi nei quali le merci sono solitamente vendute al minuto.

1.11 Norma

Ai fini della determinazione dell'origine delle merci, non si tiene conto dell'origine dei prodotti energetici, degli impianti, delle macchine e delle attrezzature utilizzati durante la trasformazione o la lavorazione delle merci.

Regola del trasporto diretto

1.12 Pratica raccomandata

Laddove sono previste disposizioni che prevedono il trasporto diretto di merci dal paese di origine, è opportuno autorizzare deroghe, in particolare per motivi geografici (ad esempio, nel caso di paesi senza sbocco sul mare) e nel caso di merci che restano sotto il controllo doganale in paesi terzi (ad esempio, nel caso di beni esposti a fiere o esposizioni o collocati in depositi doganali).

Informazioni sulle regole di origine

1.13 Norma

Le modifiche apportate alle regole di origine o alle loro modalità di applicazione entrano in vigore soltanto alla scadenza di un termine adeguato, per dare agli interessati, sia sui mercati di esportazione sia nei Paesi fornitori, la possibilità di tenere conto delle nuove disposizioni applicabili.

Capitolo 2

Prove documentarie dell'origine

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo s'intende:

- F1./E5. per «certificato di denominazione regionale», un certificato redatto secondo le regole stabilite da un'autorità o da un organismo riconosciuto e attestante che le merci che ivi figurano possono beneficiare di una denominazione propria di una determinata regione (ad esempio, vini di Champagne, Porto, formaggio Parmigiano, ecc.);
- F2./E1. per «certificato di origine», un modulo specifico che consente l'identificazione delle merci e nel quale l'autorità o l'organismo autorizzato a rilasciarlo certifica espressamente che le merci cui il certificato si riferisce sono originarie di un determinato Paese. Tale certificato può anche comportare una dichiarazione del fabbricante, del produttore, del fornitore, dell'esportatore o di altra persona competente;
- F3./E2. per «dichiarazione certificata di origine», una «dichiarazione di origine» certificata da un'autorità o da un organismo abilitato a farlo;
- F4./E3. per «dichiarazione di origine», un'appropriata dichiarazione riguardante l'origine delle merci, che il fabbricante, il produttore, il fornitore, l'esportatore o altra persona competente iscrive sulla fattura commerciale o su altro documento relativo alle merci in occasione dell'esportazione;
- F5./E4. per «prova documentaria dell'origine», un certificato di origine, una dichiarazione certificata di origine o una dichiarazione di origine.

Principio

2.1 Norma

Le condizioni alle quali vengono richieste, stabilite e rilasciate le prove documentarie relative all'origine delle merci sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell'allegato generale.

Caso di esigibilità di prove documentarie dell'origine

2.2 Pratica raccomandata

Una prova documentaria dell'origine può essere richiesta soltanto quando è necessaria per l'applicazione di dazi doganali preferenziali, di misure economiche o commerciali adottate unilateralmente, bilateralmente o multilateralmente ovvero di misure di ordine pubblico o sanitario.

2.3 Pratica raccomandata

Una prova documentaria dell'origine non deve essere richiesta nei casi seguenti:

- a) merci oggetto di piccole spedizioni dirette a privati o contenute nei bagagli dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni di carattere non commerciale e il valore globale dell'importazione non sia superiore a un importo di almeno 100 dollari USA;
- b) merci oggetto di spedizioni commerciali, il cui valore globale non sia superiore a un importo di 60 dollari USA;
- c) merci in ammissione temporanea;
- d) merci trasportate in regime di transito doganale;
- e) merci accompagnate da un certificato di denominazione regionale, nonché talune merci specifiche, qualora le condizioni imposte ai Paesi fornitori nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali relativi a tali merci consentano di non esigere una prova documentaria.

Qualora più spedizioni di cui alle lettere a) o b) del punto precedente siano inviate simultaneamente e con gli stessi mezzi al medesimo destinatario dal medesimo speditore, il valore totale di tali spedizioni costituisce il valore globale.

2.4 Pratica raccomandata

Qualora le regole relative all'esigibilità di prove documentarie dell'origine sono state stabilite unilateralmente, esse devono essere riesaminate almeno ogni tre anni, per verificare se esse, tenuto conto dell'evoluzione delle condizioni economiche e commerciali che le hanno determinate, sono ancora valide.

2.5 Pratica raccomandata

Le prove documentarie fornite dalle autorità competenti del Paese di origine possono essere richieste solo nei casi in cui la dogana del Paese di importazione ha sospetti di frode.

Casi di applicazione e forme dei vari tipi di prove documentarie dell'origine

a) Certificato di origine

Forma e contenuto

2.6 Pratica raccomandata

Quando le Parti contraenti riprendono in esame i moduli attualmente in uso o elaborano nuovi modelli di certificato di origine, possono utilizzare il modello di formulario che figura nell'appendice I del presente Capitolo, conformemente alle note di cui all'appendice II e tenendo conto delle regole di cui all'appendice III.

Le Parti contraenti che avessero adeguato i propri modelli di certificato di origine al modello che figura nell'appendice I del presente Capitolo dovrebbero notificarlo al Segretario generale del Consiglio.

Lingue da utilizzare

2.7 Pratica raccomandata

I moduli dei certificati di origine devono essere stampati nella lingua (o nelle lingue) scelta (e) dal Paese di esportazione e, qualora tale lingua (o tali lingue) non sia (siano) né il francese né l'inglese, essi devono essere stampati anche in francese o in inglese.

2.8 Pratica raccomandata

Quando la lingua utilizzata per compilare il certificato di origine è diversa da quella (e) del Paese d'importazione, le autorità doganali di questo Paese non dovrebbero esigere sistematicamente una traduzione dei dati che figurano nel certificato di origine.

Autorità o organismi abilitati a fornire i certificati di origine

2.9 Norma

Le Parti contraenti che accettano il presente Capitolo devono indicare, nella notifica d'accettazione oppure successivamente, quali siano le autorità o gli organismi abilitati a rilasciare i certificati di origine.

2.10 Pratica raccomandata

Quando le merci non vengono importate direttamente dal Paese di origine ma sono inoltrate attraverso un Paese terzo, la compilazione dei certificati di origine dovrebbe essere effettuata dalle

autorità o dagli organismi abilitati a rilasciarli in quel Paese terzo sulla base di un certificato di origine precedentemente rilasciato nel Paese di origine delle merci.

2.11 Pratica raccomandata

Le autorità o organismi abilitati a rilasciare i certificati di origine devono conservare, per un periodo di almeno due anni, le domande o copie per il controllo relative ai certificati di origine da essi rilasciati.

b) Prove documentarie diverse dal certificato di origine

2.12 Pratica raccomandata

Qualora sia richiesta una prova documentaria dell'origine, si deve accettare una dichiarazione di origine nei seguenti casi:

- a) merci oggetto di piccole spedizioni, dirette a privati o contenute nei bagagli dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni di carattere non commerciale e il valore globale dell'importazione non sia superiore a un importo di 500 dollari USA;
- b) merci oggetto di spedizioni commerciali, il cui valore globale non sia superiore a un importo di 300 dollari USA.

Qualora più spedizioni di cui alle lettere a) o b) del punto precedente sono inviate simultaneamente e con gli stessi mezzi al medesimo destinatario del medesimo speditore, il valore totale di tali spedizioni costituisce il valore globale.

Sanzioni

2.13 Norma

Sono previste sanzioni contro ogni persona che rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere una prova documentaria dell'origine.

Capitolo 3

Controllo delle prove documentarie dell'origine

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo s'intende:

- F1./E1. per «certificato di origine», un modulo specifico che consente l'identificazione delle merci e nel quale l'autorità o l'organismo autorizzato a rilasciarlo certifica espressamente che le merci cui il certificato si riferisce sono originarie di un determinato Paese. Tale certificato può anche comportare una dichiarazione del fabbricante, del produttore, del fornitore, dell'esportatore o di altra persona competente;
- F2./E2. per «dichiarazione certificata di origine», una «dichiarazione di origine» certificata da un'autorità o da un organismo abilitato a farlo;
- F3./E3. per «dichiarazione di origine», un'appropriata dichiarazione riguardante l'origine delle merci, che il fabbricante, il produttore, il fornitore, l'esportatore o altra persona competente iscrive sulla fattura commerciale o su altro documento relativo alle merci in occasione dell'esportazione;
- F4./E4. per «prova documentaria dell'origine», un certificato di origine, una dichiarazione certificata di origine o una dichiarazione di origine.

Principio

3.1 Norma

Le condizioni nelle quali si esercita l'assistenza amministrativa per il controllo delle prove documentarie dell'origine sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capitolo e, nella misura in cui esse sono applicate, dalle disposizioni dell'Allegato generale.

Reciprocità

3.2 Norma

È lasciata facoltà di non dare seguito alla richiesta all'autorità competente della Parte contraente alla quale è indirizzata una domanda nel caso in cui la Parte contraente stessa non sia in grado, nel caso inverso, di fornire l'assistenza domandata.

Richiesta di controllo

3.3 Pratica raccomandata

Avendo accettato il presente Capitolo, l'amministrazione delle dogane di una Parte contraente può domandare, all'autorità competente di un'altra Parte contraente che ha a sua volta accettato il presente Capitolo e sul territorio della quale è stata rilasciata una prova documentaria di origine, di procedere al controllo di tale documento:

- a) quando sussiste un dubbio fondato a proposito dell'autenticità del documento;
- b) quando sussiste un dubbio fondato a proposito dell'esattezza delle informazioni che riporta;
- c) a titolo di sondaggio.

3.4 Norma

Le richieste di controllo per sondaggio che mirano alla Pratica raccomandata 3, paragrafo c) summenzionata, sono formulate come tali e vanno limitate al minimo indispensabile per assicurare il controllo adeguato.

3.5 Norma

La richiesta di controllo:

- a) indica i motivi sui quali l'amministrazione delle dogane richiedente si fonda per dubitare dell'autenticità del documento presentato o dell'esattezza delle informazioni ivi riportate, fatto salvo il caso in cui si tratti di una richiesta di controllo a titolo di sondaggio;
- b) precisa, in caso di necessità, le regole di origine applicabili alle merci nel Paese d'importazione, nonché eventualmente gli elementi d'informazione complementari richiesti da questo Paese;
- c) è accompagnata dalla prova documentaria dell'origine da controllare o da una fotocopia della stessa, nonché eventualmente dei documenti quali fatture, corrispondenza ecc., suscettibili di facilitare il controllo.

3.6 Norma

L'autorità competente che riceve una richiesta di controllo rilasciata da una Parte contraente che ha accettato il presente Capitolo risponde a questa richiesta dopo avere proceduto lei stessa al controllo richiesto oppure affida lo svolgimento delle inchieste sia ad altre unità amministrative sia a un organo abilitato a quest'effetto.

3.7 Norma

L'autorità contattata risponde alle domande poste dall'amministrazione delle dogane richiedente nella richiesta di controllo e fornisce tutte le altre informazioni che reputa utili.

3.8 Norma

Le richieste di controllo devono ricevere risposta entro un termine massimo di sei mesi. Quando l'autorità richiesta non è in grado di rispondere entro un termine di sei mesi, essa informa la dogana richiedente.

3.9 Norma

La richiesta di controllo deve essere fatta in un termine determinato che, salvo circostanze eccezionali, non dovrà sorpassare un anno a contare dalla data di presentazione del documento all'ufficio doganale della Parte contraente richiedente.

Ritiro della merce

3.10 Norma

La richiesta di controllo non ostacola il ritiro della merce, nella misura in cui queste merci non siano considerate oggetto di divieti o restrizioni all'importazione e che non sussista nessun sospetto di frode.

Disposizioni diverse

3.11 Norma

Le informazioni comunicate in applicazione delle disposizioni del presente Capitolo sono considerate come confidenziali e devono essere utilizzate unicamente a scopi doganali.

3.12 Norma

I documenti che permettono d'effettuare i controlli delle prove documentarie dell'origine rilasciate dalle autorità competenti o gli organismi abilitati sono conservati da questi ultimi per un periodo di tempo sufficiente che non dovrebbe essere inferiore a due anni a contare dalla fornitura di tali prove.

3.13 Norma

Le Parti contraenti che accettano il presente Capitolo specificano quali sono le autorità competenti per ricevere le richieste di controllo e comunicano l'indirizzo al Segretario generale del Consiglio. Lo stesso trasmette le notifiche ricevute in tale ambito alle altre Parti contraenti che hanno accettato il presente Capitolo.

Appendice I

<p>1. Exporter (name, address, country) Exportateur (nom, adresse, pays) Exporteur (Name, Adresse, Land) Esportatore (nome, indirizzo, Paese)</p>	<p>2. Number – Numéro – Nummer – Numero</p>	
<p>3. Consignee (name, address, country) Destinataire (nom, adresse, pays) Empfänger (Name, Adresse, Land) Destinatario (nome, indirizzo, Paese)</p>	<p>CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICAT D’ORIGINE URSPRUNGSZEUGNIS CERTIFICATO D’ORIGINE</p>	
<p>4. Particulars of transport (where required) Renseignements relatifs au transport (le cas échéant) Angaben über die Beförderung (sofern verlangt) Indicazioni relative al trasporto (se necessario)</p>		
<p>5. Marks & Numbers: Number and kind of packages: Description of the goods Marques et numéros: Nombre et nature des colis: Désignation des marchandises Zeichen und Nummern: Anzahl und Art der Packstücke: Warenbezeichnung Marchi e numeri: Numero e natura dei colli: Designazione delle merci</p>	<p>6. Gross weight Poids brut Bruttogewicht Peso lordo</p>	<p>7.</p>

Appendice II

Note

1. Il certificato deve avere il formato internazionale ISO/A4 (210 × 297 mm). Il formulario è provvisto di un margine superiore di 10 mm e di un margine sinistro di 20 mm per consentire la classificazione. La spaziatura interlineare deve corrispondere a multipli di 4,24 mm, mentre gli spazi trasversali devono corrispondere a multipli di 2,54 mm. La presentazione deve essere conforme al formulario tipo della CE, conformemente al modello di cui all'appendice I. Variazioni di lieve entità rispetto alle dimensioni esatte dei riquadri ecc. possono essere accettate se dovute a motivi particolari nel Paese di emissione, quali l'esistenza di sistemi di misura diversi dal sistema metrico, le caratteristiche particolari di una serie normalizzata di documenti nazionali ecc.
2. Qualora sia necessario prevedere domande di certificati di origine, i due moduli dovrebbero essere tra loro compatibili, in modo da poter essere compilati in una sola volta.
3. I Paesi possono stabilire norme riguardanti il peso al m² della carta da utilizzare e l'uso della filigrana per evitare falsificazioni.
4. Le istruzioni che gli utenti devono seguire per la compilazione del certificato di origine possono essere stampate sul retro del certificato stesso.
5. Qualora, in applicazione di un accordo di mutua assistenza amministrativa, possano essere presentate domande di controllo a posteriori, uno spazio può essere previsto a tal fine sul retro del certificato.
6. Le osservazioni che seguono riguardano i riquadri che figurano sul modello di formulario:

Riquadro n. 1: La dicitura «esportatore» può essere sostituita con «speditore», «produttore», «fornitore» ecc.

Riquadro n. 2: Un solo esemplare di certificato di origine può essere contraddistinto dalla parola «originale» posta accanto al titolo del documento.
Qualora venga rilasciato un certificato di origine per sostituire un certificato originale andato perduto, il certificato sostitutivo deve essere contraddistinto dalla parola «duplicato» posta accanto al titolo del documento. Le copie di un certificato originale o di un duplicato debbono recare la dicitura «copia» accanto al titolo.
Questo riquadro è altresì destinato ad accogliere il nome (logotipo, emblema ecc.) dell'autorità che rilascia il certificato. Occorre inoltre lasciare uno spazio libero per altri usi ufficiali.

Riquadro n. 3: Le indicazioni previste in questo riquadro possono essere sostituite dalla dicitura «all'ordine», eventualmente seguita dal nome del Paese di destinazione.

Riquadro n. 4: Questo riquadro può essere utilizzato per fornire indicazioni supplementari sul mezzo di trasporto, sull'itinerario ecc., che possono essere inserite, se necessario, anche dall'autorità che emette il certificato.

Riquadro n. 5: Qualora sia necessario contrassegnare con un numero articoli differenti, questa indicazione può essere inserita preferibilmente a margine di questo riquadro, oppure all'inizio di ciascuna riga del riquadro stesso. L'espressione «marchi e numeri» può essere separata da «numero e natura dei colli» e da «designazione delle merci» con una linea verticale. In mancanza di tale linea, queste diciture dovranno essere separate da spazi sufficientemente grandi.
La designazione delle merci può essere completata dal numero della voce della nomenclatura di Bruxelles applicabile, posto preferibilmente nella parte destra della

colonna. Qualora siano richieste, le indicazioni relative ai criteri di origine dovranno quindi essere separate dalle altre mediante una linea verticale.

Riquadro n. 6: In genere, il peso lordo dovrebbe essere sufficiente per assicurare l'identificazione delle merci. Riquadro n. 7: Questa colonna viene lasciata in bianco per ricevere le indicazioni complementari quali misurazioni o per i riferimenti ad altri documenti (ad esempio, fatture commerciali).

Riquadri

n. 6 e n. 7: Gli altri quantitativi che l'esportatore può indicare per facilitare l'identificazione delle merci possono essere indicati nell'uno e nell'altro riquadro, a seconda dei casi.

Riquadro n. 8: Questa parte è riservata all'apposizione dell'attestazione dell'autorità competente (formulazione dell'attestazione, timbri, firme, data, luogo del rilascio, ecc.). La formulazione esatta dei testi, ecc. è lasciata alla discrezione dell'autorità che rilascia il certificato, in quanto la formulazione del modello di modulo è data soltanto a titolo di esempio. In questo riquadro può eventualmente figurare anche una dichiarazione firmata dall'esportatore (oppure del fornitore o del fabbricante).

Appendice III

Regole da osservare per la compilazione del certificato di origine

Le regole da osservare per la compilazione del certificato di origine e dell'eventuale domanda vengono lasciate, tenuto conto delle note precedenti, alla discrezione delle autorità nazionali. Tuttavia, sarebbe forse necessario assicurare l'osservanza, tra l'altro, delle seguenti disposizioni.

- 1 Il modulo può essere compilato con qualsiasi procedimento, purché le indicazioni fornite siano indelebili e leggibili.
- 2 Il certificato e l'eventuale domanda non possono presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute.
Qualsiasi modifica così apportata deve essere approvata dalla persona che l'ha effettuata e vistata dalle autorità o dagli organismi abilitati.
- 3 Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati, in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
- 4 Se le esigenze del commercio di esportazione lo richiedono, possono essere rilasciate, oltre al certificato, una o più copie di esso.

► **Allegato 3**

LINEE GUIDA EUROPEE

Eurochambres

EUROCHAMBRES Guidelines on rules of non-preferential origin – export of goods from the EU

Based on Annex K of the Revised Kyoto Convention

The rules of non-preferential origin on export applicable from the 1st of May 2016 are governed by article 61.3 UCC:

“Where the exigencies of trade so require, a document proving origin may be issued in the Union in accordance with the rules of origin in force in the country or territory of destination or any other method identifying the country where the goods were wholly obtained or underwent their last substantial transformation.”

In order to ensure that exporting companies can continue to export within a framework that guarantees them legal security and equal treatment within the EU, Chambers of Commerce in the EU agree to apply the following rules of origin while certifying origin on export.

A. Rules of origin

In cases where a Certificate of Origin is issued in accordance with any other method identifying the country where the goods were wholly obtained or underwent their last substantial transformation, the following rules apply:

1. Wholly obtained

Goods produced wholly in a given country shall be taken as originating in that country. The following only shall be taken to be produced wholly in a given country:

- a. Mineral products extracted from its soil, from its territorial waters or from its seabed;
- b. Vegetable products harvested or gathered in that country;
- c. Live animals born and raised in that country;
- d. Products obtained from live animals in that country;
- e. Products obtained from hunting or fishing conducted in that country;
- f. Products obtained by maritime fishing and other products taken from the sea by a vessel of that country¹;

¹ The country of the vessel is determined either by the country in which the vessel is registered in, or the country under whose flag the vessel sails.

- g. Products obtained aboard a factory ship of that country solely from products of the kind covered by paragraph (f) above;
- h. Products extracted from marine soil or subsoil outside that country's territorial waters, provided that the country has sole rights to work that soil or subsoil;
- i. Scrap and waste from manufacturing and processing operations, and used articles, collected in that country and fit only for the recovery of raw materials;
- j. Goods produced in that country solely from the products referred to in paragraphs (a) to (i) above.

2. Last substantial transformation

“Goods whose production involved more than one country shall be deemed to originate in the country where they underwent their last, substantial, economically justified processing or working in an undertaking equipped for that purpose and resulting in the manufacture of a new product or representing an important stage of manufacture.”

3. Minimal operations

Operations which do not contribute or which contribute to only a small extent to the essential characteristics or properties of the goods, and in particular operations confined to one or more of those listed below, should not be regarded as constituting substantial manufacturing or processing:

- a. Operations necessary for the preservation of goods during transportation or storage;
- b. Operations to improve the packaging or the marketable quality of the goods or to prepare them for shipment, such as breaking bulk, grouping of packages, sorting and grading, repacking;
- c. Simple assembly operations;
- d. Mixing of goods of different origin, provided that the characteristics of the resulting product are not essentially different from the characteristics of the goods which have been mixed;
- e. Putting up of goods in sets or ensembles or putting up for sale;
- f. Affixing of marks, labels or other similar distinguishing signs on products or their packaging;
- g. Disassembly or change of use;

- h. A combination of two or more operations specified in points (a) to (g).²

4. *Special cases of qualification for origin*

- a. Spare parts, accessories and tools:

Accessories, spare parts and tools for use with a machine, appliance, apparatus or vehicle may be deemed to have the same origin as the machine, appliance, apparatus or vehicle, provided that they are exported and normally sold therewith and correspond, in kind and number, to the normal equipment thereof.

- b. Disassembled articles covered by different consignments

A disassembled article which is exported in more than one consignment because it is not feasible, for transport or production reasons, to export it in a single consignment should, if the exporter so requests, be treated as one article for the purpose of determining origin.

- c. Packings

For the purpose of determining origin, packings should be deemed to have the same origin as the goods they contain unless the national legislation of the country of importation requires them to be declared separately for tariff purposes, in which case their origin should be determined separately from that of the goods.

- d. Neutral elements

For the purpose of determining the origin of goods, no account shall be taken of the origin of the energy, plant, machinery and tools used in the manufacturing or processing of the goods.

- e. Major portion rule

Where the country of origin cannot be determined by application of the general or special rules of origin, the country of origin of the goods shall be the country in which the major portion (value based on price) of the materials originated.

- f. Completely knocked down

On the exporter's demand, an unassembled good which is exported in one or more consignments and will be assembled in the country of import may for the purpose of determining the origin be treated as one article assembled in the country of exportation.

² The here enumerated minimal operations should be regarded as a limitative list

If the applicant requests that the Certificate of Origin should be issued in the Union in accordance with the rules of origin in force in the country or territory of destination it is the applicant who should supply on his own expense both the original and translated text of the rule of origin to the issuing body. If the latter has any doubt on the rule of origin he should refuse to issue the Certificate of Origin.

B. Certificate of Origin

1. Model and content

A non-preferential certificate of origin shall be made out by a reliable authority or agency/body duly authorized for that purpose by the country of issue.

It shall contain all the particulars necessary for identifying the product to which it relates and shall certify unambiguously that the product to which it relates originated in a specific country or area. The origin indication may refer to the European Union, an EU Member State or a third country.

In addition to the "Country of Origin" the mandatory fields on the certificate are "Consignor", "Consignee", "Item number, number, number and kind of packages, description of goods", "Quantity", "Place of issue, date of issue, name, signature and stamp of the certifying authority". Optional are "Transport details" and "remarks"

It is emphasized that certificates of origin need to be issued, in the EU, in a uniform manner in order to guarantee their acceptance in third countries.

Therefore, paper certificates of origin should comply with the following requirements:

- a. The certificate shall measure 210 × 297 mm. A tolerance of up to minus 5 mm or plus 8 mm in the length shall be allowed. The paper used shall be white, free of mechanical pulp, dressed for writing purposes and weigh at least 64 g/m² or between 25 and 30 g/m² where air-mail paper is used. It shall have a printed guilloche pattern background in sepia such as to reveal any falsification by mechanical or chemical means.
- b. The application form shall be printed in the official language(s) of the exporting country. The certificate of origin form shall be printed in one or more of the official languages of the European Union or, depending on the practice and requirements of trade, in any other language.

- c. Each certificate of origin form and every copy must bear the name and address of the authorized printer or a mark by which the printer can be identified. It shall also bear a serial number, either printed or stamped, by which it can be identified.
- d. The application form and the certificate of origin shall be completed in typescript or by hand in block capitals, in an identical manner, in one of the official languages of the European Union or, depending on the practice and requirements of trade, in any other languages.
- e. Where the exigencies of trade so require, one or more extra copies of an origin certificate may be issued. Such copies shall be made out on forms corresponding to the specimen in the below annex II.
- f. Authorities or bodies which have issued certificates of origin shall retain the applications for a minimum of two years. Applications may be retained in the form of copies thereof, in paper or electronic format.

In **annex I and annex II** you can find a model of the original and the copy.

2. Electronic certificates of origin

In the future more fully electronic certificates of origin will be issued. In order to better comply with the requirements of Customs and trade, electronic certificates should adhere to the requirements of paper certificates as listed above where ever technically possible.

Those certificates of origin may be issued:

- a. On paper via an electronic application - printed : (1) by the competent authority or an authorized agency/body or, (2) by the customer in his premises;
- b. 100% electronically.

Only certificates of origin issued in an electronic format shall be referred to as “electronic certificates of origin”

3. Transitional period for old templates for Certificates of Origin

Certificates of Origin compliant with *Annex 12* to Regulation (EEC) No 2454/93 may continue to be used until 1 May 2019, at the latest.



Annex I

1 Consignor - Expéditeur - Afzender - Absender		ORIGINAL ORIGINEEL
2 Consignee - Destinataire - Geadresseerde - Empfänger	EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE EUROPESE UNIE EUROPÄISCHE UNION	
	CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICAAT VAN OORSPRONG URSPRUNGSZEUGNIS	
4 Transport details (optional) Informations relatives au transport (mention facultative) Gegevens in verband met het vervoer (facultatief) Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt)	5 Remarks - Remarques - Opmerkingen - Bemerkungen	
6 Item number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods N° d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises Volgnummer, merken, nummers, aantal en aard van colli; omschrijving van de goederen Laufende Nummer; Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung	7 Quantity Quantité Hoeveelheid Menge	
<p>8 THE UNDERSIGNED AUTHORITY CERTIFIES THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN THE COUNTRY SHOWN IN BOX 3. L'AUTORITE SOUSSIGNEE CERTIFIE QUE LES MARCHANDISES DESIGNÉES CI-DESSUS SONT ORIGINAIRES DU PAYS FIGURANT DANS LA CASE N° 3. ONDERGETEKENDE AUTORITEIT VERKLAART DAT DE HIERBOVEN VERMELDE GOEDEREN VAN OORSPRONG ZIJN UIT HET IN VAK 3 GENOEMDE LAND. DIE UNTERZEICHNENDE STELLE BESCHEINIGT, DASS DIE OBEN BEZEICHNETEN WAREN IHREN URSPRUNG IN DEM IN FELD 3 GENANNTEN LAND HABEN.</p> <p>Place and date of issue; name; signature and stamp of competent authority. Lieu et date de délivrance; désignation, signature et cachet de l'autorité compétente. Plaats en datum van afgifte; aanduiding, handtekening en stempel van de bevoegde autoriteit. Ort und Datum der Ausstellung; Bezeichnung, Unterschrift und Stempel der zuständigen Stelle.</p>		

E4-0061



Annex II

1 Consignor - Expéditeur - Afzender - Absender		COPY COPIE KOPIE
2 Consignee - Destinaire - Geadresseerde - Empfänger	EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE EUROPESE UNIE EUROPÄISCHE UNION	
	CERTIFICATE OF ORIGINE CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICAAT VAN OORSPRONG URSPRUNGSZEUGNIS	
	3 Country of Origin - Pays d'origine - Land van oorsprong - Ursprungsland	
4 Transport details (optional) Informations relatives au transport (mention facultative) Gegevens in verband met het vervoer (facultatief) Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt)	5 Remarks - Remarques - Opmerkingen - Bemerkungen	
6 Item number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods N° d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises Volgnummer, merken, nummers, aantal en aard van colli; omschrijving van de goederen Laufende Nummer; Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung	7 Quantity Quantité Hoeveelheid Menge	
8 THE UNDERSIGNED AUTHORITY CERTIFIES THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN THE COUNTRY SHOWN IN BOX 3. L'AUTORITE SOUSSIGNEE CERTIFIE QUE LES MARCHANDISES DESIGNÉES CI-DESSUS SONT ORIGINAIRES DU PAYS FIGURANT DANS LA CASE N°3. ONDERGETEKENDE AUTORITEIT VERKLAART DAT DE HIERBOVEN VERMELDE GOEDEREN VAN OORSPRONG ZIJN UIT HET IN VAK 3 GENOEMDE LAND. DIE UNTERZEICHNENDE STELLE BESCHEINIGT, DASS DIE OBEN BEZEICHNETEN WAREN IHREN URSPRUNG IN DEM IN FELD 3 GENANNTEN LAND HABEN.		
<p>Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority. Lieu et date de délivrance; désignation, signature et cachet de l'autorité compétente. Plaats en datum van afgifte; aanduiding, handtekening en stempel van de bevoegde autoriteit. Ort und Datum der Ausstellung; Bezeichnung, Unterschrift und Stempel der zuständigen Stelle.</p>		

E4-0062

► [Allegato 4](#)

FORMULARIO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE

1 Speditore (nome o ragione sociale e indirizzo completo, eventualmente figurante nel registro di commercio)	V /	RICHIESTA DI RILASCIO
2 Destinatario (nome o ragione sociale, indirizzo completo, se conosciuto o «all'ordine»)	UNIONE EUROPEA <hr/> CERTIFICATO DI ORIGINE	
	3 Paese d'origine («Unione Europea» o Paese d'origine interessato)	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	5 Osservazioni	
6 N. d'ordine: marche, numeri, quantità e natura dei colli; denominazione delle merci (per le merci non imballate, numero dei pezzi o apporre la dicitura «alla rinfusa»)	7 Quantità (espressa in massa lorda o netta oppure in altre unità di misura)	
8 Il firmatario: <ul style="list-style-type: none"> - RICHIEDE il rilascio di un certificato di origine che attesti che le merci sopra descritte sono originarie del Paese indicato nel riquadro 3; - DICHIARA che le indicazioni della presente domanda, nonché i documenti giustificativi presentati e le informazioni fornite alle Autorità o agli organismi abilitati ai fini del rilascio di questo certificato sono esatti; che le merci alle quali si riferiscono tali documenti o informazioni sono quelle per le quali il certificato è richiesto; che tali merci soddisfano le condizioni previste dalla regolamentazione relativa alla definizione comune della nozione d'origine delle merci; - S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle Autorità o degli organismi abilitati, i giustificativi e le informazioni supplementari che tali Autorità o organismi abilitati ritenessero necessari per il rilascio del certificato. 		
9 Richiedente (se non è lo speditore)	<p style="text-align: right;">.....</p> <p>Luogo e data Firma del richiedente (1)</p>	

QUINTILY - ROMA

(1) La firma del procuratore deve essere seguita dall'indicazione, a stampatello, del suo cognome.

Il richiedente dichiara inoltre che:

1) la merce è totalmente di origine italiana, o..... (altro Stato membro dell'Unione Europea)
essendo stata fabbricata o prodotta (a) da (b):

.....
.....
.....

2) la merce ha subito in Italia, o in altro Paese dell'Unione Europea, l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (a)
economicamente giustificata effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo (c):

.....
.....
.....

3) la merce è di origine estera (indicare il nome del Paese):.....
come lo prova l'allegata documentazione (d):.....

.....

Il sottoscritto _____ rilascia sotto la propria responsabilità tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesima legge in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al rilascio del certificato ottenuto sulla base delle stesse.

.....
(Firma del richiedente)

- _____
- (a) cancellare le dizioni inutili.
 - (b) nome e cognome del fabbricante o produttore.
 - (c) nome e indirizzo dell'impresa.
 - (d) certificato d'origine, dichiarazione d'importazione, altra documentazione.
(indicare la natura ed i riferimenti del documento).

REGOLE DA OSSERVARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CERTIFICATO D'ORIGINE

1. I moduli del certificato d'origine e della relativa domanda sono compilati a macchina o a mano, purché siano identici, in una delle lingue ufficiali dell'Unione o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua. Quando i moduli sono compilati a mano, deve essere fatto uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.
2. Il certificato e la domanda non possono presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi debbono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Qualsiasi modifica così apportata deve essere approvata dalla persona che l'ha effettuata e vistata dalle Autorità o dagli organismi abilitati.
3. Ogni articolo indicato nella domanda e nel certificato deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima indicazione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
4. Se le necessità del commercio di esportazione lo richiedono, possono essere rilasciate, oltre al certificato, una o più copie di esso.

► [Allegato 5](#)

**FACSIMILE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER ACCEDERE AL SERVIZIO DI
STAMPA IN AZIENDA**

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI STAMPA IN AZIENDA DEI CERTIFICATI DI ORIGINE

Il sottoscritto (nome e cognome)
 in qualità di legale rappresentante dell'impresa, ai fini
 del rilascio dei certificati di origine tramite la procedura di stampa presso l'azienda e ai sensi degli artt. 46 e 47 del
 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del
 medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

DI VOLER ADERIRE AL SERVIZIO DI STAMPA IN AZIENDA DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E FORNISCE I CONTATTI NECESSARI ALLO SCOPO

Ragione sociale
 Partita IVA/Cod. Fiscale
 Indirizzo
 CAP
 Località/Città
 Telefono
 Mail referente certificati di origine
 Mail per invio ricevute/fatture
 Indirizzo PEC

A TALE SCOPO CONFERMA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI *(selezionare la situazione applicabile)*:

- DI POSSEDERE LA CERTIFICAZIONE AEO RILASCIATA IN DATA**;
- DI POSSEDERE LO STATUS DI ESEPORTATORE AUTORIZZATO RILASCIATO IN DATA**;
- DI ESSERE ISCRITTO AL REGISTRO REX DAL**;
- DI ESSERE ISCRITTO ALLA BANCA DATI DEL SISTEMA CAMERALE ITALIANCOM AL N. CON
POSIZIONE AGGIORNATA AL E CHE L'IMPRESA RICHIEDENTE SI TROVA INOLTRE NELLE
SEGUENTI CONDIZIONI:**

- a) non è incorsa in violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di condanne per reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente; così come previsto dall'art. 39 (a) del Regolamento (UE) n° 952/2013;
- b) non ha avuto domande di autorizzazione respinte, né sospensioni o revoche di autorizzazioni esistenti per AEO – Esportatore Autorizzato, a causa di violazioni delle norme doganali negli ultimi tre anni;

DICHIARA INOLTRE

- che le informazioni contenute nelle istanze presentate alla Camera di Commercio competente dalla suddetta impresa per i certificati d'origine, le dichiarazioni e i visti a valere all'estero apposte sui documenti aziendali sono veri e corretti;
- di agire in conformità a tutte le norme internazionali, nazionali e dell'Unione europea relative al rilascio dei certificati d'origine e alla relativa documentazione accompagnatoria, in vigore al momento della certificazione;

E DI IMPEGNARSI A RISPETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI

- 1) utilizzare/custodire i moduli in bianco ricevuti dalla Camera di commercio e restituire tali moduli se, inutilizzati, danneggiati o con errori di stampa;
- 2) stampare i certificati di origine esclusivamente sui moduli (versione “originale” e versione “copia”) rilasciati dalla Camera di commercio;
- 3) stampare esclusivamente un esemplare in originale e il numero di copie richieste all’atto dell’istanza di rilascio;
- 4) utilizzare i moduli (versione “originale” e versione “copia”) del certificato di origine esclusivamente per i fini preposti, per come indicati nelle disposizioni di rilascio;
- 5) non cedere a terzi i moduli (versione “originale” e versione “copia”) rilasciati dalla Camera di commercio;
- 6) informare tempestivamente la Camera di commercio in merito a: a) smarrimento, b) furto, c) distruzione, d) mancato utilizzo dei moduli e dei certificati di origine;
- 7) fornire alla Camera di commercio copia della denuncia alle competenti autorità giudiziarie, per i casi a) e b) descritti sopra,
- 8) tenere un registro (anche in formato telematico) presso l’azienda per annotare: (i) la data di consegna dei moduli da parte della Camera di Commercio competente e (ii) il numero seriale del certificato;
- 9) non inserire nel modulo e nel certificato di origine informazioni ulteriori e/o diverse rispetto a quelle validate dalla Camera di commercio;
- 10) non alterare il contenuto e/o la forma del modulo e del certificato di origine;
- 11) comunicare alla Camera di commercio la eventuale sospensione / revoca della certificazione AEO e dello Status di Esportatore Autorizzato;
- 12) fornire alla Camera di commercio, con tempestività e in modo esaustivo, le informazioni dalla stessa richieste con riferimento al corretto utilizzo della procedura di stampa dei certificati presso l’azienda;
- 13) adottare tutte le misure necessarie per impedire l’accesso, a soggetti terzi non autorizzati, alla documentazione inserita nel sistema nonché agli identificativi telematici;
- 14) utilizzare esclusivamente il sistema telematico autorizzato dalla Camera di commercio per la sperimentazione della stampa dei certificati in azienda;
- 15) utilizzare i certificati di origine stampati in azienda soltanto nei rapporti con Autorità doganali, clienti e Istituti di credito con i quali è stata preventivamente verificata a destino l’accettazione del documento con firma olografa (non autografa) del funzionario camerale;
- 16) esonerare la Camera di commercio e il funzionario firmatario da qualsiasi contestazione relativamente all’utilizzo di certificati di origine stampati in azienda con firma olografa (non autografa) del funzionario camerale;
- 17) assumere ogni responsabilità per qualsiasi pretesa o richiesta che possa essere in qualsiasi momento avanzata contro la Camera di commercio a causa di qualsiasi difetto, omissione o imprecisione nel contenuto dei certificati o degli altri documenti accompagnatori delle operazioni di commercio estero;
- 18) fornire alla Camera di commercio, in caso di richieste che derivino da una indagine da parte di autorità preposte ai controlli (polizia, guardia di finanza, dogane o funzionari che agiscono con l’autorità giudiziaria di un ordine tribunale), le informazioni oggetto di tali richieste;
- 19) corrispondere alla Camera di commercio il costo stabilito per il servizio

INFINE PRENDE ATTO DEL FATTO CHE

la singola violazione di ciascuno degli impegni 1), 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10), 11) costituisce motivo di revoca immediata dell’abilitazione al servizio di stampa dei certificati di origine presso l’azienda.

FIRMATO DIGITALMENTE DA

Nome e Cognome

del legale rappresentante firmatario

INVIARE VIA PEC ALL’INDIRIZZO:

► **Allegato 6**

DECRETO MINISTERIALE DEL 12 LUGLIO 2000

(competenza alle Camere legalizzazione dei propri atti – Ex UPICA)



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

13 LUG. 2000

Prot. Roma, 651623

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI
SERVIZIO CENTRALE-CAMERE DI COMMERCIO E U.U.P.P.I.C.A. - DIV. VIII^A

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato dell'industria, Artigianato e Energia

11100 - AOSTA

e p. c.

AGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

LORO SEDI

AL MINISTERO AFFARI ESTERI

Direzione Generale per gli Italiani all'estero e Politiche Migratorie
UFF. IV - (rif. nota 304/18348 del 28.06.2000) 00100 ROMA

AL MINISTERO AFFARI ESTERI

Direzione Generale per la Cooperazione Economica
(Cortese attenzione Cons. LA MARTE) 00100 ROMA

MINISTERO-COMMERCIO CON L'ESTERO

Direzione Generale per Scambi ed Internazionalizzazione
Divisione . I. (all'attenzione D.ssa Dabrosca) 00100 ROMA

CIRCOLARE N. 3680 IC

ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della
Cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

90100 - PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidenza della Giunta - Segreteria generale - Servizio di Vigilanza sugli enti
Via s. Francesco, 37 34121 - TRIESTE

ALLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Ufficio Vigilanza delle Camere di commercio 38100 - TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'industria e del com. 09100 CAGLIARI

ALL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIG. E AGRICOLTURA

Piazza Sallustiana, 21 00187 - ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 00100 ROMA

A INFOCAMERE - Sede di ROMA e PADOVA

Oggetto: legalizzazione della firma apposta sugli atti e sui documenti formati nello Stato e da valere all'estero.

Con il D.P.C.M. 26 maggio 2000, in corso di registrazione, il personale e le funzioni finora esercitate dagli Uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) sono state definitivamente trasferite, a partire dal 1° settembre 2000, alle Camere di commercio.

Questo Ministero ha ritenuto opportuno chiarire che tra le materie trasferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 rientra anche la "legalizzazione delle firme" sugli atti e sui documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere, di cui all'art. 17, comma 1, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il predetto chiarimento è opportuno al fine di evitare che i Paesi stranieri, cui sono destinati i documenti in discorso, creino difficoltà all'atto dello sdoganamento delle merci in assenza di un'adeguata informativa sulla funzione di legalizzazione delle firme che le Camere di commercio verranno a svolgere per conto dello Stato, utilizzando il timbro camerale in luogo del timbro con lo stemma dello Stato.

Pertanto si trasmette il decreto ministeriale "ricognitivo" in materia datato 12 luglio 2000.

Per le camere di commercio della Regione Sicilia, data la peculiarità degli UU.PP.I.C.A. regionali, è stato adottato, in pari data, un apposito decreto di "delega" della funzione in discorso.

Codeste Camere di commercio sono invitate pertanto a predisporre il nuovo timbro per la legalizzazione delle firme, di cui in allegato si trasmette facsimile, non potendo più essere utilizzato il timbro UPICA dal 1° settembre 2000.

Si ritiene che la legalizzazione delle firme, debba essere operata dal Segretario generale o suoi delegati non coincidenti con i funzionari abilitati a firmare gli atti emessi dalle Camere di commercio quali i certificati d'origine.


Codeste Camere di commercio sono inoltre invitate a compilare l'accluso prospetto contenente le firme per esteso dei funzionari delegati a legalizzare le firme sugli atti e documenti da valere all'estero ed inviarlo entro la fine di luglio all'Unioncamere - Ufficio Area Servizi Amministrativi per il Commercio.

L'Unioncamere a sua volta provvederà a trasmetterli, in tempo utile, alle rappresentanze diplomatiche estere in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Antonio Cinti)

az/circolari leg-firme

LP



(FACSIMILE DI RISPOSTA DA RINVIARE SU CARTA INTESTATA DELLA CCIAA)

All'Unione Italiana della Camere di Commercio
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA
Area Servizi Amministrativi per il commercio estero

Da far pervenire entro il 30 luglio 2000, via posta
prioritaria

Camera di Commercio di

Specimen delle firme dei funzionari camerali autorizzati a legalizzare le firme sugli atti a valere all'estero.

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Specimen di firma</u>
.....
.....
.....
.....

(Il Segretario Generale)

(Timbro camerale)

FACSIMILE TIMBRO PER LA LEGALIZZAZIONE DELLE FIRME
SUGLI ATTI E DOCUMENTI DA VALERE ALL'ESTERO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI.....

VISTO per la legalizzazione della firma di
.....

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di....., ai sensi della legge n. 15 del
4/1/1968 e del Decreto Ministeriale del 1-2 LUG 2000.....

p. IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.....)

(Nome funzionario camerale)

(Timbro tondo camerale)



*Il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e l'istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura nonché degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTA la legge 4 gennaio 1968, n. 15 concernente "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" e successive modificazioni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 17, primo comma, della suddetta legge n. 15, come modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, la legalizzazione delle firme sugli atti e sui documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere è demandata ai competenti organi, centrali e periferici, del Ministero competente o ad altri organi e autorità delegati dallo stesso;

VISTA la circolare del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n.2210/C del 9 agosto 1971 con al quale, in attuazione della predetta legge n. 15, è stato affidato agli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di legalizzare le firme dei funzionari camerali apposte su certificati, atti, visti ecc., rilasciati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da valere all'estero;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

di



*Il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli articoli 10, 20 e 50 come modificato, quest'ultimo, dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha disposto la soppressione degli Uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato e il trasferimento del personale e delle relative funzioni alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 con il quale, in attuazione predetto decreto legislativo n. 112, sono individuate le risorse degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dal 1° settembre 2000, per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo ed, in particolare, l'articolo 4 con il quale sono state specificate le predette funzioni;

RITENUTO opportuno precisare che fra le competenze indicate dall'articolo 4 del predetto decreto ministeriale è compresa la funzione di legalizzazione delle firme di cui al citato articolo 17 della legge n. 15 del 1968, anche allo scopo di facilitare il riconoscimento di tale funzione svolta dalle Camere di commercio per conto dello Stato da parte degli organi esteri competenti;

DECRETA

1. Tra le funzioni trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, specificate dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, è compresa la competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti da valere all'estero davanti ad autorità estere.

IL MINISTRO
(Enrico Letta)

Roma, 12 LUG. 2000

Enrico Letta



Il Ministro

dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e l'istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura nonché degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ;

VISTA la legge 4 gennaio 1968, n. 15 concernente "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" e successive modificazioni;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 17, primo comma, della suddetta legge n. 15, come modificato dall'articolo 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, la legalizzazione delle firme sugli atti e sui documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere è demandata ai competenti organi, centrali e periferici, del Ministero competente o ad altri organi e autorità delegati dallo stesso;

VISTA la circolare del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n.2210/C del 9 agosto 1971 con al quale, in attuazione della predetta legge n. 15, è stato affidato agli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di legalizzare le firme dei funzionari camerali apposte su certificati, atti, visti ecc., rilasciati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da valere all'estero;

VISTA la legge della Regione Siciliana 4 aprile 1995, n. 29 " Norme sulle camere di commercio , industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio" ed, in particolare, l'articolo 2, comma 2, per il quale le locali Camere di commercio esercitano le funzioni ad esse eventualmente delegate dallo Stato e dalla Regione, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali;



*Il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

VISTI il decreto 9 maggio 2000 dell'assessore alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca della Regione Siciliana a norma del quale gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato cessano di funzionare dal 1° giugno 2000 nonché il decreto assessorile 23 giugno 2000 che ha differito tale data al 1° settembre 2000;

CONSIDERATO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, adottato in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha previsto che le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura delle altre regioni del Paese assicurino i servizi all'utenza esercitando le funzioni già svolte dagli Uffici dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra le quali è da ritenersi compresa la funzione di legalizzazione delle firme su gli atti e sui documenti da valere all'estero;

RITENUTO opportuno delegare la funzione di legalizzazione delle firme, già esercitata per conto dello Stato dagli Uffici periferici dell'industria, del commercio e dell'artigianato della Regione Siciliana, alle locali Camere di commercio, per analogia ai compiti assegnati alle altre Camere di Commercio del Paese ed al fine di semplificare l'operazione della legalizzazione medesima a vantaggio degli operatori economici interessati, evitando loro di recarsi presso differenti uffici;

DECRETA

- 1. A decorrere dal 1° settembre 2000 la competenza a legalizzare le firme sugli atti e sui documenti da valere all'estero davanti ad autorità estere, già attribuita agli Uffici dell'industria, del commercio e dell'artigianato della Regione Siciliana, è delegata alle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Roma, 12 LUG. 2000

IL MINISTRO
(Enrico Letta)

Enrico Letta

CP
W

UNIONCAMERE - ROMA
N. Prot. 2501 del 20/03/2001

MODULARIO
I.C.A. - 60

Categoria LAESTERO
Classe



De Mauro
19.3.2001

Mod. 30

UNIONCAMERE - ROMA
N. Prot. 2501 del 20/03/2001

Categoria LAESTERO
Classe

*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

Prot. 5039/13
Roma, 15 MAR. 2001

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI
SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO - UFFICIO B2

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato dell'industria, Artigianato e Energia

11100 - AOSTA

UNIONCAMERE - ROMA
N. Prot. 2501 del 20/03/2001

e.p.c.

Categoria LAESTERO
Classe

ALL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIG. E AGRICOLTURA
Piazza Salustiana, 21

00187 - ROMA

Oggetto: legalizzazione di firme di atti da e per l'estero (art. 33 e art. 77 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) T.U. testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Questo Ministero richiama l'attenzione sull'art. 77 del T.U. indicato in oggetto che, ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15. Conseguentemente, a far data dall'entrata in vigore del predetto T.U., la legalizzazione di firme e di documenti, formati nello Stato e da valere all'estero, dovrà essere effettuata richiamando l'art. 33 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Codeste Camere di commercio avranno cura pertanto di sostituire - nell'apposito timbro, - la cui predisposizione è stata richiesta con la circolare n. 3490/C del 13 luglio 2000, il richiamo "ai sensi della legge n. 15 del 4/1/68" con la dicitura "ai sensi dell'articolo 33 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445", fermo restando il resto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dr. Raffaele Morrone)

az/ leg-firme2

► [Allegato 7](#)

MODELLI VISTI E ATTESTATI

PER L'ESTERO

All. A)

facsimile modello domanda

(da riportare su carta intestata dell'Impresa)

Il sottoscritto/a.....,
in qualità di (*titolare, legale rappresentante, altro*).....
della impresa
con sede in
Via/P.zza n.
Codice fiscale..... Partita Iva.....
iscritta nella camera di commercio dial numero

CHIEDE

il rilascio di un Attestato di libera vendita per l'esportazione del/i proprio/i (*specificare i prodotti o i beni*) in (*specificare il Paese estero*), come richiesto dalle locali Autorità.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che i suddetti (prodotti o beni) vengono liberamente commercializzati in Italia e/o nell'Unione europea dall'impresa in questione e che sono conformi alla legislazione nazionale in materia di sanità pubblica;
- di essere consapevole che l'attestato non sostituisce l'eventuale certificazione ministeriale prevista dalla legislazione vigente per la tipologia di merce oggetto dell'esportazione.
- di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali.

Data,

Timbro aziendale

firma

del legale rappresentante

Allega:

- Elenco dei principali clienti italiani e stranieri;
- Copia delle fatture di vendita in Italia e/o in UE relativo all'ultimo trimestre;
- Copia autorizzazione alla commercializzazione o certificazione rilasciata dall'Autorità competente (quando prevista).

All. C)

(da riportare su carta intestata della Camera di commercio competente)

Domanda visti a valere all'estero:

- **poteri di firma** (da apporre su documenti vari dell'impresa a valere per gli scambi con l'estero: es. fatture o dichiarazioni rese in proprio dalle imprese, attestazioni tecniche, contratti da sottoscrivere con controparti estere)
- **deposito agli atti** (da apporre su atti formati nello stato da altre pubbliche amministrazioni, organismi e laboratori accreditati)
- **legalizzazione ExUpica** (legalizzazione della firma del funzionario camerale su atto a valere all'estero)

Il sottoscritto/a.....,

in qualità di (*titolare, legale rappresentante, altro*).....

della impresa

con sede in

Via/P.zza n.

Codice fiscale..... Partita Iva.....

iscritta nella Camera di commercio dial numero

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali previste in caso di mendaci dichiarazioni ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R.

CHIEDE

che siano apposti i seguenti visti di codesta Camera, richiesti dalle Autorità del seguente Paese:

il visto dei poteri di firma, sul/sui seguente/i documento/i sottoscritti dall'impresa

il visto di deposito agli atti sul / sui seguente/i documento/i emessi da enti e organismi autorizzati:

il visto Ex UPICA per la legalizzazione della firma sui seguenti atti:

DICHIARA

1. che l'impresa suindicata è attiva e iscritta al Registro delle imprese;
2. di poter sottoscrivere per la stessa i documenti a valere negli scambi con l'estero;
3. che a fronte della fattura annessa, per la quale si richiede il visto, non è mai stato richiesto, in precedenza, il rilascio di alcun certificato d'origine (*solo se allegata fattura da vistare*);
4. di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali.

Allega:

- ✓ Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (*non necessario se la dichiarazione è firmata digitalmente*)
- ✓ 1 esemplare del documento, firmato in originale, che sarà conservata agli atti dell'ufficio (*per il visto poteri di firma*)
- ✓ N. esemplari del documento/i aziendale/i , firmato/i in originale, sui quali viene richiesto il visto dei poteri di firma
- ✓ due esemplari dell'atto rilasciato da Enti o Autorità di cui si chiede il visto di deposito agli atti camerali.

Data,

Timbro aziendale

firma

del legale rappresentante o del soggetto con poteri

(autografa o digitale)

ALL. D)

Facsimile timbro poteri di firma su atti a valere all'estero

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, HANDICRAFT AND AGRICULTURE

(indicazione del nome completo della Camera di commercio)

Si attesta che il sottoscrittore ha poteri di firma sui documenti e sugli atti dell'impresa a valere negli scambi con l'estero.


We certify that the signer is a duly authorised signatory on behalf of the Company for any documents and acts to be used in trade with foreign countries.

Il Segretario Generale / The Secretary General
o il funzionario delegato / or authorised Official

____(*firma autografa*)____

Data/Date, _____

Timbro della Camera di commercio



ALL. E)

Fac simile timbro visto di deposito

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, HANDICRAFT AND AGRICULTURE

(indicazione del nome completo della Camera di commercio)

Copia del presente atto è stata depositata presso questa Camera di commercio.


Copy of this document has been lodged at the Chamber of Commerce.

Il Segretario Generale / The Secretary General
o il funzionario delegato / or authorised Official

____(*firma autografa*)____

Data/Date, _____

Timbro della Camera di commercio



ALL. F)

Fac simile timbro legalizzazione firma

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, HANDICRAFT AND AGRICULTURE

(indicazione del nome completo e corretto della Camera)

VISTO PER LA LEGALIZZAZIONE DELLA FIRMA DI
FOR SIGNATURE LEGALISATION OF

_____ (*Nome firmatario dell'atto camerale*) _____

dipendente incaricato della Camera di commercio, ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del decreto ministeriale 12 luglio 2000.

employee in charge of the Chamber of commerce, according to art. 33 of D.P.R. 28th December 2000, no. 445 and of the ministerial decree dated 12th July 2000.

Il Segretario Generale / The Secretary General

o il funzionario delegato / or authorised Official

_____ (*firma autografa*) _____

Data/Date, _____

Timbro della Camera di commercio

